

Assicurazione impresa e stabili All Risks

Informazioni per i clienti e Condizioni generali

- All Risks

Edizione 10.2023

Informazioni per i clienti

Ciò che dovrete sapere sulla vostra assicurazione impresa e stabili All Risks

Gentili Clienti,

avete scelto un prodotto della Mobiliare, la più antica compagnia d'assicurazione privata esistente in Svizzera. Vi ringraziamo sentitamente per la fiducia che avete riposto in noi e prima di stipulare la vostra assicurazione impresa e stabili All Risks, desideriamo informarvi compiutamente sui punti più importanti dell'assicurazione.

Le informazioni seguenti vi danno una visione d'insieme come pure risposte alle domande più frequenti. Esse riportano in modo semplificato, pur senza sostituirle, le normative contenute nella polizza o nelle Condizioni generali che figurano in questo documento.

1. Chi siamo?

Gli assicuratori sono:

- la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA (nel seguito «Mobiliare»), un'impresa del gruppo Mobiliare operante su base cooperativa, la cui sede principale si trova a 3001 Berna, Bundesgasse 35;
- la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA (nel seguito «Protekta»), una società del gruppo Mobiliare, la cui sede si trova a 3001 Berna, Monbijoustrasse 5;

2. Qual è l'estensione della copertura assicurativa?

L'assicurazione impresa e stabili All Risks assicura i danni causati da distruzione, danneggiamento o smarrimento delle cose menzionate nella polizza che si verificano nel corso della durata del contratto come conseguenza di eventi imprevedibili e improvvisi, a condizione che non siano esclusi dalle presenti Condizioni generali o da condizioni particolari.

Tutte le assicurazioni sono assicurazioni contro i danni.

Si possono scegliere le seguenti assicurazioni:

▪ Assicurazione impresa/trasporti

Sono assicurate tutte le cose mobili che servono all'impresa come merci, installazioni, attrezzi nonché effetti di ospiti, visitatori e collaboratori. I danni alle merci vengono indennizzati al prezzo di mercato, mentre i danni alle installazioni vengono di regola pagati al valore a nuovo.

Sono assicurate le merci nell'ambito del vostro programma di commercio, fabbricazione ed attività nonché gli attrezzi professionali propri quali apparecchi e attrezzi portatili durante il trasporto. Sono assicurate anche le manipolazioni all'interno dell'azienda e il materiale degli stand alle esposizioni. La perdita ed il danneggiamento delle cose assicurate sono coperti, se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano in Svizzera, nell'attuale e nella ex Unione europea (UE) e negli altri Stati AELS.

▪ Assicurazione stabili

Assicuriamo i vostri stabili, le installazioni edili, le installazioni all'esterno dello stabile, nonché i redditi locativi. Non sono assicurati i danni che sono o dovrebbero essere assicurati obbligatoriamente presso il Cantone.

▪ Assicurazione interruzione d'esercizio

Sono assicurate le perdite patrimoniali derivanti da un'interruzione d'esercizio in seguito a un danno assicurato ai vostri beni mobili o agli stabili della vostra azienda. Sono pure assicurati i danni di ripercussione, quando il danno si verifica presso un'impresa di terzi, dalla quale dipendete in modo preponderante e che comporta una perdita di reddito per la vostra impresa. Durante il periodo di garanzia convenuto viene risarcita la perdita della cifra d'affari, dedotte le spese risparmiate nonché le spese supplementari per il mantenimento dell'esercizio.

▪ Assicurazione tecnica

Possono essere assicurati diversi apparecchi, macchine e apparecchiature tecnici, nonché impianti elettronici, contro i danni che sopraggiungono in modo improvviso e impreveduto, causati dall'azione di forze esterne e parzialmente anche interne. Indennizziamo i costi per il ripristino dello stato antecedente al sinistro, ossia la riparazione meno le spese di revisione risparmiate.

▪ **Assicurazione di protezione giuridica**

Indipendentemente dall'estensione della copertura scelta nell'ambito dell'assicurazione impresa/trasporti, la protezione giuridica nel diritto del lavoro è sempre compresa. Lo stesso dicasi nell'assicurazione di stabili per la protezione giuridica dei contratti d'appalto per ristrutturazioni di stabili e per controversie con un assicuratore stabili cantonale. L'assicurazione di protezione giuridica vi garantisce assistenza in caso di controversie giuridiche. In tali casi, i giuristi della Protekta tutelano i vostri interessi legali. Le spese di giustizia e per perizie sono assicurate. In caso di conflitti d'interessi o nel caso in cui occorra nominare un rappresentante legale in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo, avete il diritto di far ricorso ad un avvocato esterno. Il premio di base del prodotto globale include anche il premio per il modulo di protezione giuridica.

▪ **Assistance**

Un aiuto immediato in caso di sinistro. È assicurata l'organizzazione e la copertura delle spese per interventi immediati in caso di smarrimento chiavi, guasti tecnici alle installazioni di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione e sanitarie, servizio pulizia tubazioni, lotta antiparassitaria e rimozione di nidi di vespe, calabroni e api.

3. Quali sono le principali esclusioni?

Sono generalmente esclusi dall'assicurazione:

- i danni in seguito ad eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e delle misure che ne conseguono;
- i danni che sono conseguenza diretta o indiretta di terremoti e di eruzioni vulcaniche;
- i danni in seguito alla fuoriuscita di acqua da dighe e da impianti idraulici artificiali;
- i danni in seguito a cambiamenti della struttura dell'atomo;
- i danni che sono conseguenza diretta o indiretta di cyber rischi.

Le esclusioni qui menzionate e tutte le altre esclusioni sono riportate su sfondo grigio nelle Condizioni generali.

4. Cos'è la copertura preventiva?

Assicuriamo preventivamente le vostre ditte di nuova costituzione o ditte che avete rilevato oppure nuovi stabili acquistati in Svizzera, per la durata massima di 6 mesi. Con ciò vengono evitate lacune assicurative non volute e dovute a una svista. Determinanti in questo contesto sono le Condizioni generali.

5. Dov'è contenuta l'estensione della copertura assicurativa?

L'estensione della copertura assicurativa desiderata si attiene al contenuto della vostra offerta o polizza come pure alle corrispondenti condizioni delle Condizioni generali, eventualmente con l'aggiunta di condizioni particolari ed altri allegati della polizza.

6. Cosa contiene il pacchetto di servizi esclusivo?

Lavoriamo in modo affidabile, rapido, competente e assistiamo voi e tutte le persone assicurate con:

- consulenza e assistenza da parte del vostro consulente assicurativo personale in loco;
- liquidazione dei sinistri da parte del servizio sinistri della vostra agenzia generale – personale e senza complicazioni.
- Assistance: per un aiuto immediato in caso di sinistro, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.
- JurLine: ricevete telefonicamente e a titolo gratuito una prima informazione su questioni giuridiche di qualsiasi natura.

7. A quanto ammonta il premio da pagare?

L'ammontare del premio dovuto dipende dagli oggetti e dai rischi assicurati nonché dalla copertura desiderata. A ciò si aggiunge un supplemento del 5% per il bollo federale.

Il premio viene riscosso una volta all'anno; sono possibili altre modalità di versamento, dietro pagamento di un supplemento. Altri ragguagli sono menzionati nella vostra polizza o nel vostro certificato assicurativo. Quando l'assicurazione impresa e stabili All Risks viene sciolta prematuramente, vi rimborsiamo **di regola** la parte di premio non goduta. Se convenuto, le somme di assicurazione e i premi vengono adattati ogni anno all'andamento dei prezzi.

8. Quali sono i vostri obblighi più importanti?

I vostri obblighi sono evidenziati nella vostra proposta o polizza, nelle Condizioni generali d'assicurazione, nelle eventuali Condizioni particolari e nelle disposizioni legali, in particolare nella legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Ne deriva in particolare quanto segue:

- Dovete rispondere in modo veritiero e completo alle domande della proposta, altrimenti noi potremmo disdire l'assicurazione in questione e, a certe condizioni, esigere persino il rimborso delle prestazioni già erogate.
- Dovete annunciarci immediatamente ogni cambiamento che si verifica durante la durata della vostra assicurazione, che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha importanza considerevole per la valutazione del rischio.
- I premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento dei premi nonostante il nostro sollecito comporta la sospensione della copertura assicurativa. Anche se dopo il nostro sollecito voi pagate il premio, non siamo tenuti a coprire i sinistri verificatisi nel frattempo.
- Quando si verifica un sinistro dovete annunciarlo immediatamente. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per potervi assistere in modo ottimale in caso di sinistro. Per esempio, dovete fornirci informazioni complete e precise sulla dinamica, le circostanze, le cause e l'importo del sinistro, come pure i rapporti di polizia, giustificativi e altri documenti importanti.

9. Quali prestazioni e quale franchigia sono valide in caso di sinistro?

Le prestazioni che vengono accordate dalla Mobiliare in caso di sinistro sono indicate nella polizza, nelle Condizioni generali o in eventuali condizioni particolari come pure nelle leggi applicabili. Esse variano a dipendenza della soluzione scelta. In caso di sinistro dovete sopportare una franchigia secondo la vostra polizza.

10. Qual è la durata della polizza e quando si scioglie il contratto assicurativo?

I dati relativi alla durata del contratto convenuta sono riportati sulla proposta ovvero – in caso di stipula del contratto – sulla vostra polizza o sul vostro certificato assicurativo. Se non diversamente specificato nelle condizioni contrattuali, la validità temporale della copertura assicurativa si applica per tutti i danni che si sono verificati nel corso della durata contrattuale.

Qui appresso sono elencate le principali possibilità di scioglimento del contratto.

- Potete revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
- Potete disdire l'assicurazione impresa e stabili All Risks per la fine del terzo anno assicurativo e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi. Se non intraprendete niente, l'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, affinché non siate privati involontariamente della copertura assicurativa.
- Se prima della stipula del contratto non abbiamo soddisfatto l'obbligo d'informare, potete disdire il contratto nel corso dei primi due anni dalla violazione dell'obbligo. Dovete inoltrare la vostra disdetta entro 4 settimane da quanto siete venuti a conoscenza della violazione dell'obbligo d'informare.
- Se noi, durante la validità del contratto, modifichiamo i premi della vostra assicurazione, potete in via di massima disdire la parte interessata della vostra polizza. Se per disposizione delle autorità vengono modificati i premi, le franchigie o l'entità della copertura dell'assicurazione dei danni della natura disciplinata per legge, il contratto viene adeguato nel momento stabilito dalle autorità. In questo caso **non vi è diritto di disdetta**.
- Dopo il verificarsi di un sinistro indennizzabile, l'assicurazione pertinente può essere disdetta da entrambe le parti.
- Se avete risposto alle domande riportate nella proposta in modo inveritiero o incompleto o se avete sottaciuto un fatto, possiamo disdire l'assicurazione.
- Se l'oggetto del contratto nel suo insieme cambia di proprietario (trapasso di proprietà), i diritti e gli obblighi passano all'acquirente. Rispettando i termini legali, il trasferimento dell'assicurazione può essere rifiutato. Una regolamentazione speciale viene applicata in caso di cambiamento di proprietario in seguito a un decesso.
- Se alla stipula non sapevate che si sarebbe creata un'assicurazione multipla, potete disdire il contratto assicurativo entro 4 settimane dalla scoperta dell'assicurazione multipla.
- In caso di diminuzione essenziale del rischio potete disdire l'assicurazione con un preavviso di 4 settimane.
- Sia voi che noi possiamo disdire in qualsiasi momento il contratto di assicurazione per gravi motivi.

11. Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati?

La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali.

La Mobiliare tratta in particolare i seguenti dati personali:

- dati del cliente: dati dello stipulante e di qualsiasi altra persona assicurata che sono necessari per l'identificazione, come nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, dati sulla solvibilità;
- dati della proposta: dati relativi alla proposta di assicurazione e questionari, come informazioni sul rischio da assicurare, risposte alle domande della proposta, rapporti periti, informazioni sull'assicuratore precedente e l'andamento dei sinistri, informazioni sulla situazione familiare e finanziaria;
- dati del contratto: dati sul rapporto contrattuale, come parti contraenti e persone coassicurate, durata del contratto, coperture, rischi assicurati, somme assicurate e franchigie, importo del premio;
- dati finanziari e di incasso: dati in relazione ai pagamenti, come le coordinate bancarie per il disbrigo dei pagamenti successivi (p. es. numero di conto, dettagli della carta di credito), data e importo dei pagamenti dei premi, dati sul reddito AVS, premi in sospeso, periodi senza copertura e solleciti;
- dati sui sinistri o sulle prestazioni: dati relativi ad eventuali casi di sinistro o di prestazione, come notifiche di sinistro, documenti presentati, rapporti di accertamento, ricevute di fatture, eventuali dati riguardante le parti lese e altri terzi coinvolti nel caso di sinistro o di prestazione.

Se necessario, possono essere trattati anche dati personali particolarmente sensibili. Se previsto dalla legge, la Mobiliare agirà previa autorizzazione delle persone in questione.

Questi dati vengono utilizzati in particolare prima della stipula del contratto per la verifica del rischio e della solvibilità e per la determinazione dei premi e durante la durata del contratto per l'amministrazione del contratto e per la riscossione dei premi, nonché per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni. Inoltre, i dati vengono elaborati per l'aggiornamento e la documentazione delle relazioni esistenti e future con i clienti.

Per garantire un servizio impeccabile i colloqui con Mobi24 SA e con la JurLine della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA possono essere registrate per la formazione interna, per la qualità e a scopo di prova, e/o ascoltate simultaneamente dai superiori a scopo di supervisione.

Nella misura in cui è necessario per la stipula e per l'elaborazione del contratto o per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni, i dati relativi al contratto d'assicurazione vengono comunicati a terzi coinvolti nell'assicurazione in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, a fornitori di servizi che agiscono su incarico della Mobiliare e alle società del Gruppo Mobiliare nonché alle agenzie generali. Nell'ambito della liquidazione dei sinistri, i dati possono essere trasmessi ad altri terzi, in particolare alle autorità, ai periti interpellati, ai terzi responsabili e alla loro assicurazione di responsabilità civile, alle assicurazioni sociali e casse malati e ad altri assicuratori privati per l'elaborazione dei dati. Ciò avviene in particolare per il chiarimento dei rischi, per la determinazione dei premi e per combattere le frodi assicurative; ne possono essere interessati anche i dati personali particolarmente sensibili o i profili di personalità. Dove necessario la Mobiliare chiederà il consenso della persona interessata. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto non è concluso.

Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:

- nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell'assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo / dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti;
- nel quadro della liquidazione dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni in un sistema di segnalazione e informazione (HIS) gestito dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell'interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.

I dati sono elaborati anche a scopo di marketing. Ciò può comprendere, tra l'altro, lo svolgimento di pubblicità per i propri prodotti e servizi (p. es. tramite newsletter), l'individualizzazione delle misure di marketing e la relativa analisi dei dati (p. es. tramite profiling), la creazione di segmenti e profili di clienti, nonché l'analisi e la valutazione dell'utilizzo di siti web (p. es. tramite cookie). I dati vengono trasmessi e utilizzati all'interno del Gruppo Mobiliare (compagnie assicurative e non) nella misura in cui non sia necessario ottenere un apposito consenso. È possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per scopi di marketing.

I dati sono archiviati elettronicamente e/o fisicamente in varie banche dati, come documenti elettronici dei clienti, sistemi di amministrazione dei contratti e sistemi di applicazioni per i sinistri. A causa delle disposizioni di legge, i dati particolarmente rilevanti per gli affari sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione del contratto e i dati dei sinistri sono conservati per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro. Qualora la legge lo autorizzi, i dati non più necessari vengono cancellati.

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consulti la «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati.

Condizioni generali

Indice

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
A Basi legali	8	G Cambiamento di proprietario (trapasso di proprietà)	11
A1 In generale	8	G1 Scioglimento dell'assicurazione	11
A2 Campo d'applicazione delle presenti Condizioni generali	8	G2 Copertura preventiva	11
		G3 Rimborso del premio	11
B Stipulazione dell'assicurazione	8	H Incarico a terzi	11
B1 Inizio, durata e scadenza	8		
B2 Obbligo di dichiarare	8	I Foro competente	11
B3 Estensione dell'assicurazione, contenuto della polizza	8		
C Modifica dell'assicurazione	8	J Protezione dei dati	11
D Scioglimento dell'assicurazione	8	K Oggetto	12
D1 Alla fine della durata convenuta	8	K1 Cose mobili	12
D2 Nel caso di violazione dell'obbligo di dichiarare	9	K2 Costruzioni facilmente trasportabili	12
D3 Nel caso di violazione dell'obbligo di informare	9	K3 Stabile	12
D4 Nel caso di violazione dell'obbligo di notifica	9	K4 Delimitazioni	12
D5 In caso di sinistro	9	K5 Installazioni edili e sistemazioni esterne	13
D6 Adattamento del contratto	9	K6 Veicoli a motore, rimorchi e natanti per uso proprio con obbligo di immatricolazione	13
D7 Altri motivi di scioglimento del contratto	9		
E Pagamento dei premi e basi per il calcolo dei premi	9	L Rischi e danni assicurati	13
E1 Scadenza e pagamento	9		
E2 Credito di premi per scioglimento del contratto	9	M Rischi e danni non assicurati	13
E3 Basi per il calcolo dei premi	9		
F Obblighi di comunicazione e altri obblighi	10	N Coperture supplementari	14
F1 Aggravamento e cambiamento del rischio	10	N1 Terremoti ed eruzioni vulcaniche	14
F2 Cumulo di assicurazioni e coassicurazioni	10	N2 Furto semplice	15
F3 Notifica in caso di sinistro	10	N3 Trasporti/Esposizioni	15
F4 Obbligo di diligenza e prevenzione dei danni	10	N4 Perdita di reddito e spese supplementari	15
F5 Manutenzione e protezione di condutture	10	N5 Influenze interne ed esterne per macchine e apparecchi tecnici	16
F6 Obbligo di limitare il danno	10	N6 Interruzione d'esercizio macchine e apparecchi tecnici causata da influenze interne ed esterne	16
F7 Indirizzo per le comunicazioni di polizze collettive	11	N7 Perdita del reddito locativo	17
F8 Obblighi di comunicazione e altri obblighi	11	N8 Influenze interne ed esterne per impianti tecnici e domestici dello stabile	17
		O Ambiti di validità	17
		O1 Validità territoriale	17
		O2 Validità temporale	18

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
P Prestazioni e somme assicurate	18	T Accertamento del danno, indennità e franchigia	27
P1 Cose mobili, costruzioni facilmente trasportabili, stabili, installazioni edili e veicoli a motore, rimorchi e natanti per uso proprio con obbligo di immatricolazione	18	T1 Da osservare in caso di sinistro	27
P2 Misure preventive immediate	19	T2 Indennità	27
P3 Adattamento automatico di somma (indicizzazione)	19	T3 Valore di risarcimento	28
P4 Perdita di reddito e spese supplementari	19	T4 Definizione del valore di risarcimento	29
P5 Influenze interne ed esterne per macchine e apparecchi tecnici	20	T5 Costituzione in pegno	29
P6 Influenze interne ed esterne per apparecchi tecnici	20	T6 Riduzione delle prestazioni, limitazione delle prestazioni	29
P7 Interruzione d'esercizio macchine e apparecchi tecnici causata da influenze interne ed esterne	21	T7 Esigibilità dell'indennità	30
P8 Attrezzi e materiali	21	T8 Prescrizione delle pretese	30
P9 Automatici a moneta e a carte	21	U Definizione dei rischi	31
P10 Copertura delle differenze per stabili con assicurazione cantonale	21	U1 Incendio	31
P11 Lavori di costruzione	21	U2 Danni della natura	31
P12 Perdita del reddito locativo	22	U3 Terremoti ed eruzioni vulcaniche	31
P13 Influenze interne ed esterne per impianti tecnici e domestici dello stabile	22	U4 Acque	31
P14 Cose particolari, spese e prestazioni supplementari	22	U5 Furto con scasso e rapina	31
		U6 Furto semplice	32
		U7 Influenze interne ed esterne (danni tecnici)	32
		U8 Terrorismo	32
Q Assicurazione di protezione giuridica	24		
Q1 Protezione giuridica per contratti di lavoro	24		
Q2 Protezione giuridica per contratti d'appalto per ristrutturazioni edili	24		
Q3 Protezione giuridica per controversie con l'assicurazione stabili cantonale	24		
Q4 Disposizioni comuni	25		
Q5 Limitazioni della copertura	25		
Q6 Trattamento di casi giuridici	25		
R Assistance	26		
R1 24 h Assistance	26		
R2 24 h Assistance stabili	26		
S Assicurazione e copertura preventiva	27		

A Basi legali

A1 In generale

Le basi legali sono le convenzioni stabilite in base alla vostra polizza: la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), le disposizioni sull'assicurazione dei danni della natura contenute nell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione private (OS), il codice civile svizzero e il codice delle obbligazioni.

Nell'assicurazione dei danni della natura non sottostanno all'OS:

- 1 danni patrimoniali, come p.es. spese di sgombero e smaltimento o perdite di reddito;
- 2 cose che si trovano fuori del territorio svizzero;
- 3 cose mobili affidate, non noleggiate o in leasing nonché gli effetti di ospiti, visitatori e personale;
- 4 valori pecuniari;
- 5 veicoli a motore sottoposti ad obbligo di immatricolazione, rimorchi e natanti;
- 6 cose che nell'OS sono definite come eccezioni all'obbligo di assicurazione.

Nel Principato del Liechtenstein, la legislazione sul contratto d'assicurazione in vigore in questo Paese (VersVG) si applica in aggiunta alle convenzioni stipulate nella vostra polizza.

A2 Campo d'applicazione delle presenti Condizioni generali

Le presenti condizioni sono valide per le seguenti assicurazioni:

- 1 Assicurazione impresa/trasporti
- 2 Assicurazione interruzione d'esercizio
- 3 Assicurazione tecnica
- 4 Assicurazione stabili
- 5 Assicurazione dei costi
- 6 Assicurazione di protezione giuridica

B Stipulazione dell'assicurazione

B1 Inizio, durata e scadenza

- 1 L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per la durata convenuta nella polizza. Essa si prolunga tacitamente di anno in anno.
- 2 Se l'assicurazione è stata conclusa per una durata inferiore a 12 mesi, essa si estingue alla fine del giorno indicato.
- 3 Potete revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine decorre dal momento in cui avete proposto o accettato il contratto ed è rispettato se ci comunicate la revoca o la consegnate alla posta entro l'ultimo giorno del termine.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio la vostra proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso. Sia voi che noi dobbiamo restituire eventuali prestazioni già ricevute.

Fintanto che, nonostante la revoca, terzi lesi possono fare valere in buona fede pretese nei nostri confronti, voi ci dovete il premio.

B2 Obbligo di dichiarare

- 1 Nella proposta per l'assicurazione dovete comunicarci correttamente tutti i fatti rilevanti per la valutazione del rischio di cui siete o dovrete essere a conoscenza, se ve lo chiediamo.
- 2 Sono definite rilevanti quelle situazioni di rischio suscettibili d'influenzare la nostra decisione in merito all'accettazione dell'assicurazione a condizioni normali oppure speciali.

B3 Estensione dell'assicurazione, contenuto della polizza

- 1 L'estensione della copertura assicurativa è determinata dalle assicurazioni convenute, dalle relative Condizioni generali, completate da eventuali condizioni particolari e allegati alla polizza.
- 2 La polizza contiene le assicurazioni da voi desiderate, i luoghi dei rischi assicurati, nonché le somme di assicurazione e le franchigie che ne fanno parte.
- 3 Le assicurazioni sono assicurazioni contro i danni.

C Modifica dell'assicurazione

- 1 Potete adattare l'assicurazione quando il valore delle cose assicurate o del vostro stabile è cambiato, per esempio quando un oggetto assicurato è stato eliminato, quando si aggiungono nuove sedi oppure quando sono eliminate sedi esistenti.
- 2 Noi possiamo adattare i premi e le somme alla nuova situazione se per esempio vengono aggiunti un rischio supplementare oppure altre cose, edifici e parti d'impresa o ancora se le basi legali sono cambiate. Se del caso, noi vi comunichiamo le modifiche al più tardi 25 giorni prima della loro entrata in vigore.

Non danno diritto a disdetta le modifiche dell'estensione assicurativa concernente le coperture fondate su disposizioni legali, prescritte dalle autorità.

D Scioglimento dell'assicurazione

D1 Alla fine della durata convenuta

- 1 La disdetta può avvenire per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
- 2 Entrambe le parti possono recedere dal contratto alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi.
- 3 La copertura contro danni causati da terremoti ed eruzioni vulcaniche può essere disdetta da entrambe le parti per la fine di un anno assicurativo, osservando un termine di disdetta di un mese.

D2 Nel caso di violazione dell'obbligo di dichiarare

- 1 Noi possiamo disdire il contratto di assicurazione se nelle risposte alle domande della proposta avete ommesso di dichiararci o dichiarato inesattamente una situazione di rischio rilevante violando così il vostro obbligo di notifica. La disdetta è valida dal momento in cui essa vi perviene.
- 2 Il nostro obbligo di fornire la prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, nella misura in cui la situazione di rischio rilevante che è stata oggetto della reticenza abbia influito sull'insorgere o sulla portata del danno. Le prestazioni già versate devono essere restituite.
- 3 Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che noi siamo venuti a conoscenza della reticenza.

D3 Nel caso di violazione dell'obbligo di informare

- 1 Voi potete disdire il contratto se, prima della conclusione dell'assicurazione, noi non abbiamo soddisfatto il nostro obbligo d'informare nei vostri confronti.
- 2 Il diritto di disdetta termina 4 settimane dopo che voi siete venuti a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle informazioni di cui all'articolo 3 LCA, ma al più tardi 2 anni dopo la violazione. La disdetta è valida dal momento in cui essa ci perviene.

D4 Nel caso di violazione dell'obbligo di notifica

Se nel corso della durata contrattuale omettete di segnalarci immediatamente un aggravamento sostanziale del rischio, non siamo più vincolati al contratto per l'avvenire.

D5 In caso di sinistro

- 1 Ognuna delle parti può disdire il contratto dopo il verificarsi di un danno risarcibile.
- 2 Dobbiamo disdire il contratto al più tardi al pagamento dell'indennità, ovvero al pagamento delle prestazioni assicurative. La garanzia si estingue 30 giorni dopo che avete ricevuto la disdetta.
- 3 Dovete inoltrare la disdetta al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennità ovvero del pagamento della prestazione assicurativa. La nostra responsabilità si estingue in questo caso 14 giorni dopo che noi abbiamo ricevuto la disdetta.

D6 Adattamento del contratto

- 1 Noi possiamo adattare il contratto d'assicurazione in seguito a modifiche della legislazione o della giurisprudenza oppure quando cambiamo le condizioni d'assicurazione, il regolamento delle franchigie, le tariffe dei premi o le condizioni dei ribassi. In questo caso vi comunichiamo il cambiamento al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo.
- 2 Se non siete d'accordo con la modifica, potete disdire la parte pertinente della vostra polizza. La vostra disdetta è valida se ci perviene al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Se non inoltrate la disdetta, si ritiene che abbiate accettato l'adattamento.

Non danno diritto alla disdetta le modifiche:

- a dei premi e delle somme d'assicurazione dovute all'adattamento al nuovo indice;
- b dei premi o di prestazioni a vostro favore;

c dei premi o franchigie di coperture regolamentate per legge (per esempio nell'assicurazione danni della natura), se esse sono prescritte dall'autorità federale;

d in seguito alla concessione, alla modifica o alla soppressione di uno sconto.

D7 Altri motivi di scioglimento del contratto

- 1 Noi possiamo disdire o rescindere l'assicurazione in presenza di pretese fraudolente, di una violazione del divieto di modificare la cosa danneggiata in caso di sinistro, di un sinistro provocato intenzionalmente, di una sovrassicurazione intenzionale o di cumulo di assicurazioni.
- 2 Potete disdire l'assicurazione entro 4 settimane se al momento della conclusione del contratto non eravate a conoscenza dell'esistenza di un cumulo di assicurazioni.
- 3 Entrambe le parti possono disdire il contratto assicurativo per gravi motivi. Si considera grave motivo segnatamente una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l'adempimento del contratto oppure ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del contratto da parte del recedente.
- 4 La disdetta è valida dal momento in cui essa vi perviene.

E Pagamento dei premi e basi per il calcolo dei premi**E1 Scadenza e pagamento**

- 1 I premi delle assicurazioni che avete scelto sono menzionati nella vostra polizza e devono essere pagati in anticipo per ogni anno assicurativo, alla scadenza.
- 2 Vi siamo grati se effettuate il vostro pagamento entro il termine di 30 giorni a contare dalla scadenza.
- 3 Altrimenti vi inviamo una diffida a vostre spese, concedendovi un termine di 14 giorni. Se la diffida rimane senza esito, il nostro obbligo di prestazione è sospeso fino a quando non siano pagati totalmente premio, interessi e spese.
- 4 Quando viene convenuto un pagamento rateale, le frazioni di premio che scadono nel corso dell'anno di assicurazione, si considerano semplicemente differite.

E2 Credito di premi per scioglimento del contratto

Se, per una ragione legale o contrattuale, l'assicurazione viene annullata anticipatamente, vi rimborsiamo il premio non goduto.

Non viene rimborsato il premio nei seguenti casi:

- a voi date la disdetta dell'assicurazione in caso di sinistro mentre questa era in vigore da meno di 12 mesi;
- b noi abbiamo accordato delle prestazioni e l'assicurazione si annulla a causa dell'estinzione del rischio (danno totale o versamento di tutte le prestazioni contrattuali).

E3 Basi per il calcolo dei premi

Nella proposta o nella polizza sono definite le modalità del calcolo dei premi. Ove questi ultimi siano stabiliti in funzione della cifra d'affari, si intende la cifra d'affari senza l'imposta sul valore aggiunto, ovvero:

- 1 per le aziende commerciali, il ricavo derivante dalla vendita di merci di cui viene fatto commercio;
- 2 per le imprese di servizio, il ricavo derivante dalle prestazioni fornite;
- 3 per le fabbriche, il ricavo derivante dai beni fabbricati.

F Obblighi di comunicazione e altri obblighi

F1 Aggravamento e cambiamento del rischio

- 1 Durante la durata contrattuale, voi siete tenuti a comunicarci immediatamente ogni modifica di un fatto importante per l'apprezzamento del rischio che voi conoscete o avreste dovuto conoscere prima della conclusione del contratto e a proposito del quale siete stati interpellati.
- 2 Noi siamo autorizzati ad adattare il premio alla nuova situazione o a disdire il contratto d'assicurazione entro 14 giorni dal ricevimento della vostra comunicazione, con un termine di 30 giorni.
- 3 Uguale diritto di disdetta spetta a voi, se non è possibile accordarsi sull'aumento del premio.
- 4 Abbiamo diritto alla differenza di premio, dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.
- 5 In caso di diminuzione essenziale del rischio rispetto alle domande della proposta, potete disdire il contratto con un preavviso di 4 settimane o esigere una riduzione del premio. Se respingiamo la domanda di riduzione del premio o se non siete d'accordo con la riduzione offerta, potete disdire il contratto per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo con un preavviso di 4 settimane dal momento in cui è pervenuta la nostra risposta. Il termine di disdetta è di 4 settimane.

F2 Cumulo di assicurazioni e coassicurazioni

- 1 Se, per cose e stabili già assicurati, contraete altre assicurazioni contro lo stesso rischio e per il medesimo periodo, dovete darci immediata comunicazione.
- 2 Abbiamo il diritto di disdire l'assicurazione entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, con un preavviso di 30 giorni.

F3 Notifica in caso di sinistro

- 1 Voi siete tenuti a notificarci immediatamente il sinistro. Contattate senza indugio la vostra agenzia generale oppure per casi giuridici, la Protekta. Otterrete un'assistenza rapida e competente.
- 2 Dovete avvisarci immediatamente quando, in seguito a un sinistro, è stata avviata contro un assicurato una procedura di polizia o penale oppure il danneggiato fa valere le proprie pretese in via giudiziaria. Ci riserviamo il diritto di far assistere l'assicurato da un difensore ovvero da un avvocato, al quale questi deve rilasciare procura.
- 3 Autorizzate noi e anche la Protekta a raccogliere ogni informazione utile per l'accertamento del danno e siete tenuti a fornire le indicazioni necessarie a giustificazione del vostro diritto all'indennità.
- 4 In caso di furto semplice, furto con scasso, rapina e disordini interni, come pure in caso di danno provocato da una collisione con un animale, dovete inoltre informare l'autorità di polizia o gli organi competenti.

- 5 Per l'assicurazione della perdita della cifra d'affari e delle spese supplementari dovete inoltre
 - avvisarci della ripresa totale dell'attività dell'azienda;
 - stabilire, su nostra richiesta, all'inizio e alla fine dell'interruzione d'esercizio o della durata della garanzia, un bilancio intermedio. Noi o il nostro perito siamo autorizzati a collaborare per la compilazione dell'inventario;
 - durante il periodo di garanzia dovete provvedere a limitare il danno d'interruzione. Durante questo periodo la Mobiliare ha il diritto di richiedere misure adeguate e di verificare la loro applicazione.
- 6 Per i danni alle cose trasportate assicurate, le imprese di trasporto o i terzi eventualmente responsabili devono, a salvaguardia dei diritti di ricorso, essere ritenuti subito giuridicamente responsabili del danno.

F4 Obbligo di diligenza e prevenzione dei danni

Le persone assicurate hanno l'obbligo di osservare la diligenza necessaria e a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate. In caso di oggetti assicurati collegati in rete (network interni, Internet, cloud, ecc.) devono essere implementate e tenute costantemente aggiornate le seguenti misure di sicurezza minime sul piano tecnico e organizzativo:

- 1 software antivirus e firewall;
- 2 gestione delle release e delle patch di ogni comando;
- 3 segmentazione della rete, tra i sistemi informatici e i sistemi di comando dei macchinari o i sistemi di controllo;
- 4 implementazione di una strategia di backup e controllo della capacità di ripristino dei dati;
- 5 sensibilizzazione dei collaboratori;
- 6 gestione delle autorizzazioni e delle password.

F5 Manutenzione e protezione di condutture

- 1 Siete tenuti a mantenere sempre in efficienza, a vostre spese, le condutture d'acqua, di gas e le condutture di altri liquidi assicurate, nonché le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati.
- 2 Dovete pulire le condutture intasate e prendere misure adeguate contro il gelo.
- 3 Quando lo stabile, la proprietà per piani o i locali sono disabitati, anche solo temporaneamente, dovete svuotare correttamente le condutture d'acqua e le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati.
- 4 L'obbligo di svuotamento non si applica se l'impianto di riscaldamento viene mantenuto in funzione sotto adeguato controllo.

F6 Obbligo di limitare il danno

Al momento del verificarsi di un sinistro, siete tenuti a fare tutto il possibile per salvare le cose assicurate e per limitare il danno. Pertanto, è per voi imperativo:

- 1 chiedere consiglio alla vostra agenzia generale e seguire le sue disposizioni o quelle dei nostri incaricati;
- 2 non apportare alcun cambiamento sul luogo del sinistro, sempreché la modifica non serva a limitare il danno o avvenga nell'interesse pubblico;
- 3 informarci quando le cose rubate sono state ritrovate.

Ci faciliterete così la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità. Noi vi assistiamo e vi aiutiamo ad eliminare il danno, a trovare gli artigiani o altre persone competenti.

F7 Indirizzo per le comunicazioni di polizze collettive

- 1 Tutte le notifiche e le comunicazioni vostre o degli aventi diritto devono essere indirizzate all'agenzia generale competente o alla sede della Mobiliare, a Berna.
- 2 Se siamo incaricati della gerenza di una polizza alla quale partecipano diverse compagnie, i pagamenti del premio, le notifiche e le comunicazioni a noi indirizzati valgono per tutte le compagnie.
- 3 Qualsiasi dichiarazione delle compagnie interessate nei vostri confronti o nei confronti di aventi diritto, deve essere consegnata da noi in quanto compagnia gerente. In caso di polizze collettive ogni compagnia risponde unicamente per la sua quota parte (nessuna solidarietà passiva).

F8 Obblighi di comunicazione e altri obblighi

Spetta a Lei richiamare l'attenzione delle parti terze coinvolte nel presente contratto di assicurazione, come p. es. persone assicurate o coassicurate, beneficiari o altri aventi diritto, di cui ci comunica i dati, in merito alla nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» oppure fornirli loro (consultabile al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati).

G Cambiamento di proprietario (trapasso di proprietà)

G1 Scioglimento dell'assicurazione

- 1 Se gli stabili assicurati o gli oggetti appartenenti all'impresa assicurata nell'insieme cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dall'assicurazione impresa e stabili All Risks passano al nuovo proprietario.
- 2 Il nuovo proprietario può rifiutare il trapasso dell'assicurazione stabili mediante una dichiarazione scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo, al più tardi entro 30 giorni dal cambiamento di proprietario.
- 3 Possiamo disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui siamo venuti a conoscenza dell'identità nel nuovo proprietario. L'assicurazione termina al più presto 30 giorni dopo la nostra disdetta.

G2 Copertura preventiva

Se il cambiamento di proprietario avviene in seguito a un decesso, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano agli eredi. Questi possono rifiutare il trapasso dell'assicurazione stabili al più tardi 3 mesi dal cambiamento di proprietario. Se gli eredi, non essendo a conoscenza del presente contratto, contraggono una nuova assicurazione, la copertura assicurativa garantita dalla presente polizza viene a cadere con l'entrata in vigore della nuova assicurazione.

G3 Rimborso del premio

Il premio è dovuto pro rata temporis fino al momento del cambiamento di proprietario ovvero fino all'annullamento dell'assicurazione stabili. Il premio non goduto viene rimborsato al proprietario precedente oppure ai suoi eredi.

H Incarico a terzi

Se voi incaricate e autorizzate un terzo (p.es. broker/intermediario), noi siamo autorizzati a ricevere e spedire corrispondenza (richieste, informazioni, dichiarazioni, dichiarazioni di volontà ecc.) dal/al terzo incaricato. Se la validità di una nostra prestazione o dichiarazione nei vostri confronti dipende dal rispetto di un termine, questo s'intende rispettato con l'arrivo della comunicazione presso il terzo incaricato. Se voi siete rappresentati da un terzo incaricato, le dichiarazioni e le comunicazioni da parte sua valgono solo dopo che sono pervenute a noi.

Se un terzo incaricato rappresenta i vostri interessi nella stipula o nell'assistenza circa il presente contratto di assicurazione, è possibile che noi paghiamo a questo terzo incaricato un'indennità per questa attività. Qualora desideriate maggiori informazioni sull'entità di questa indennità potete rivolgervi direttamente al terzo incaricato.

I Foro competente

In caso di divergenze in merito alle pretese riguardanti quest'assicurazione, potete adire le vie legali contro la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA

- 1 al vostro domicilio o a quello della vostra sede sociale in Svizzera o nel Principato di Liechtenstein;
- 2 alla sede della Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA a Berna oppure
- 3 nel luogo della cosa assicurata, a condizione che la cosa si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Per quanto concerne l'assicurazione di protezione giuridica, potete adire le vie legali alla sede della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA a Berna.

J Protezione dei dati

- 1 Trattiamo i suoi dati personali nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consultate la nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati. Per richiedere una versione stampata, si rivolga alla sua agenzia generale oppure al suo consulente assicurativo.

La dichiarazione sulla protezione dei dati viene aggiornata periodicamente per fornire le informazioni più attuali sul trattamento dei dati. Si applica l'ultima versione della dichiarazione sulla protezione dei dati. Eventuali modifiche della dichiarazione sulla protezione dei dati da parte della Mobiliare non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.

- 2 Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:
 - nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell'assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo/dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti;

- nell'esame dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni nell'ambito di uno dei sistemi di segnalazione e informazione gestiti dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell'interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.

K Oggetto

Assicuriamo, se menzionate nella polizza:

K1 Cose mobili

1.1 Cose mobili proprie

1.2 Cose mobili noleggiate o in leasing, per quanto voi ne siate responsabili legalmente o contrattualmente

Sono considerate cose mobili:

- 1 le installazioni e gli oggetti d'uso;
- 2 le merci;
- 3 i ciclomotori compresi i ciclomotori a pedalata assistita (le cosiddette e-bike);
- 4 gli automezzi aziendali, i rimorchi e le macchine da lavoro semoventi, tutti senza obbligo di immatricolazione;
- 5 le costruzioni mobili e le installazioni edili, nella misura in cui non sono o non devono essere assicurate come stabili;
- 6 il materiale da costruzione non fissato stabilmente alla costruzione;
- 7 le macchine;
- 8 gli apparecchi tecnici compresi i sistemi ad essi collegati (unità periferiche) dell'informatica, compresi computer portatili, dispositivi per la comunicazione, l'ufficio, la sicurezza, la segnalazione, il controllo e la misurazione, videocamere e fotocamere digitali, apparecchi portatili come telefoni cellulari, smartphone e simili, droni, insegne luminose (al neon) e insegne di ditte (con o senza illuminazione).

Non sono assicurati:

- a gli animali;
- b i valori pecuniari;
- c le seguenti merci: i veicoli a motore, i rimorchi, le macchine lavoratrici semoventi, le motociclette, i natanti con o senza motore, i camper e le roulotte;
- d le opere edili iniziate e finite, sabbia o ghiaia all'aperto, le condotte di cavi di cemento, i tubi di cemento e metallici, le pietre artificiali e naturali all'aperto.

K2 Costruzioni facilmente trasportabili

Le costruzioni facilmente trasportabili (come capannoni per esposizioni o feste, tendoni, giostre, baracche e baracconi da fiera o da mercato, capannoni pneumatici e romboidali) compreso il loro contenuto.

K3 Stabile

3.1 Stabile e proprietà per piani

È considerato stabile ogni prodotto non mobile dell'attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, contiene locali utilizzabili ed è costruito quale installazione permanente.

Fanno parte dello stabile anche:

le installazioni edili che in base alle norme dell'assicurazione stabili o della legislazione cantonale fanno parte dello stabile e sono stimati con quest'ultimo;

impianti tecnici che servono allo stabile assicurato e che sono ad esso fissati o che sono fissati al terreno sull'area immediatamente adiacente allo stabile assicurato, compresi i relativi comandi, come:

- 1 riscaldamento, pompa di calore, impianto di produzione dell'acqua calda;
- 2 sonde, registri interrati;
- 3 pompe, filtri;
- 4 antenne, antenne paraboliche;
- 5 impianti solari, impianti fotovoltaici e relativi accumulatori a batteria;
- 6 impianti di climatizzazione, impianti di ventilazione;
- 7 impianti di sorveglianza;
- 8 insegne luminose, impianti d'illuminazione;
- 9 impianti parasole;
- 10 ascensori, scale mobili;
- 11 portoni di garage, rampe di carico/scarico regolabili.

Esclusivamente negli stabili ad uso abitativo e negli uffici sono assicurati:

- 12 impianti tecnici quali piscine, idromassaggi, saune, docce a vapore e impianti di irrigazione;
- 13 elettrodomestici da cucina, lavatrici e asciugatrici installati in modo fisso nei locali utilizzati in comune.

Non sono impianti tecnici dell'edificio:

attrezzi manuali, materiali d'esercizio, parti di usura, fusibili come anche batterie ausiliari e di riserva, elementi luminosi come p.es. lampadine, lampade a risparmio energetico, LED, fluidi refrigeranti o riscaldanti, filtri, contenuto di filtri, elettrodomestici di tutti i tipi, macchine, apparecchi e impianti che servono all'esercizio, macchine e apparecchi utilizzabili in circolazione.

3.2 Installazioni edili

Installazioni edili ed elementi dello stabile installati, che non sono o non devono essere assicurati con lo stabile.

3.3 Serre con fondamenta e capannoni di costruzione leggera

K4 Delimitazioni

Per la separazione tra stabili e cose mobili sono determinanti:

- 1 nei cantoni con un proprio istituto di assicurazione incendio degli stabili, le disposizioni cantonali;
- 2 per gli altri luoghi di rischio, le norme per l'assicurazione stabili della Mobiliare;

- 3 nel Principato del Liechtenstein, la legge sull'assicurazione stabili e le direttive sulla sorveglianza del mercato finanziario.

Non sono considerati stabili:

le costruzioni mobili, cioè quelle costruzioni che non sono erette a titolo di installazioni permanenti, come p.es. le baracche di cantiere, i capannoni da feste e da mercato.

K5 Installazioni edili e sistemazioni esterne

- 1 Installazioni edili all'esterno incl. infrastrutture edili;
- 2 impianti di giardino come superfici erbose, arbusti d'ornamento, cespugli, alberi, siepi, fiori;
- 3 serre, vetrate e piante di letti caldi, tunnel di plastica accessibili se sono esplicitamente indicati nella polizza.

Non sono assicurati:

- a stabili, parti di stabili e mobili di ogni genere;
- b cose mobili;
- c superfici ad uso agricolo, colture e boschi;
- d scavi, discariche, gallerie, miniere e simili.

Se i danni sono o devono essere assicurati obbligatoriamente da un assicuratore stabili cantonale, le prestazioni di quest'ultimo hanno in ogni caso la priorità (copertura sussidiaria).

K6 Veicoli a motore, rimorchi e natanti per uso proprio con obbligo di immatricolazione

- 1 le automobili e i motoveicoli;
- 2 gli autofurgoni e gli autocarri, gli autobus e i torpedoni;
- 3 le macchine da lavoro semoventi;
- 4 i rimorchi;
- 5 i camper e le roulotte;
- 6 i natanti con e senza motore;
- 7 i veicoli a motore monoasse con rimorchio;
- 8 i singoli pezzi, come pneumatici e cerchioni nonché gli accessori avvitati o custoditi.

Non sono assicurati:

- a le automobili e motociclette con un valore singolo (valore attuale) di oltre CHF 100000 contro i rischi furto con scasso, rapina e furto semplice;
- b i veicoli a motore, natanti e rimorchi destinati alla vendita e in consegna.

L Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danni causati da distruzione, danneggiamento o smarrimento delle cose assicurate che si verificano nel corso della durata del contratto come conseguenza di eventi imprevedibili e improvvisi.

M Rischi e danni non assicurati

Non sono assicurati:

- a danni in seguito ad eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e alle misure che ne conseguono nonché alle prestazioni dei servizi pubblici di difesa, dei pompieri, della polizia e altre istituzioni obbligate a prestare soccorso, a condizione che siano sorti per il loro scopo originale di combattere l'incendio. Sono fatte salve le prestazioni in relazione ai pregiudizi con l'ambiente per questi servizi;
- b cyber rischi, ovvero perdita, distruzione, danneggiamento e accesso difficoltoso o impossibile a dati, software o programmi per computer causati da semplice cancellazione, modifica, alterazione ad esempio in seguito ad un attacco di hacker o a causa dei cosiddetti virus informatici o malware; inoltre, danni causati da errata o difettosa disponibilità di dati, software o programmi per computer. Ciò comprende anche danni di ogni genere, provocati con mezzi del settore dell'informatica, in particolare tramite l'uso di Internet, di sistemi IT e reti di computer e che sono direttamente o indirettamente riconducibili ad eventi bellici nonché altre azioni ostili (Cyberwar), indipendentemente dal fatto che vi sia stata una dichiarazione di guerra. Inoltre, è assicurato anche il cyber terrorismo, una particolare forma di terrorismo che utilizza le tecnologie Internet per effettuare attacchi ai sistemi informatici e serve per raggiungere obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili;
- c danni causati dall'acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, o modifiche della struttura dell'atomo senza riguardo alla loro causa;
- d danni causati da contaminazione nucleare (radioattiva) di ogni genere, danni causati direttamente o indirettamente da scosse provocate da attività tettoniche della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche e danni causati da movimenti artificiali o dal collasso di cavità create artificialmente, spostamenti e cedimenti del terreno;
- e danni causati da inquinamento ambientale, contaminazione, epidemia/pandemia, malattie, manipolazione genetica, inquinamento, miscelazione, autodeterioramento e surriscaldamento;
- f danni da tempeste e dall'acqua a natanti che si trovano sull'acqua nonché danni della natura fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein eccetto che per veicoli a motore, rimorchi e natanti per uso proprio con obbligo di immatricolazione;
- g danni causati da piene e straripamento di acque che, secondo l'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi nonché danni causati da grandine, gelo e pressione della neve su tutte le colture, le piantagioni e i prodotti raccolti;
- h danni da acqua piovana, acqua di fusione della neve e del ghiaccio alla facciata (muri esterni compresa l'isolazione) e al tetto (costruzione portante, rivestimento del tetto e isolazione) nonché danni in seguito alla penetrazione di acqua da abbaini aperti, da tetti provvisori e da aperture praticate al tetto durante la costruzione, lavori di trasformazione o di altro genere;
- i danni causati dalla fuoriuscita d'acqua, gas o liquidi da condutture che non servono allo stabile assicurato o a un'impresa che si trova nello stesso;
- j danni causati da demolizione o smontaggio, effettuati per errore, nonché dall'influsso dei normali agenti atmosferici dei quali occorre tener conto a seconda della stagione e delle particolarità locali. Vi rientrano anche incrinature dovute ad azione/sovraccarico termico (shock termico);
- k danni derivanti da insufficiente manutenzione agli stabili, da omissione di misure protettive, dal cattivo stato del terreno di costruzione, sprofondamento, incrinatura, restringimento ed espansione di stabili e parti di stabili;

- l danni causati da locatari. Questa esclusione non si applica ai danni causati da incendio, acque, furto con scasso e rapina;
- m danni causati da furto semplice, appropriazione indebita, defraudamento, estorsione, truffa, falsificazione di documenti, amministrazione infedele, perdita, smarrimento, scomparsa, ammanco di inventario;
- n danni in seguito a costruzione ed esecuzione edile difettosa. Questa esclusione non si applica ai danni causati da incendio;
- o danni causati da errori di progettazione, materiale difettoso e danni a cose mobili causati dal processo di lavorazione, anche risultanti da prove e esperimenti, ovvero danni alle cose in produzione, durante i lavori di installazione, costruzione, montaggio, riparazione, assistenza o manutenzione, compresi i collaudi, nella misura in cui tali danni sono direttamente imputabili a questi lavori. Questa esclusione non si applica ai danni causati da incendio, danni della natura, acqua;
- p danni a cose durante trasporti/esposizioni. Questa esclusione non si applica ai danni causati da incendio, danni della natura, acque, furto con scasso e rapina;
- q danni quali conseguenze dirette di influenze continue e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione, ossidazione, decomposizione, accumulo eccessivo di ruggine, fango o incrostazione e altre sedimentazioni. Se però tali danni provocano dei danneggiamenti e delle distruzioni improvvise e impreviste delle cose assicurate, questi danni consecutivi sono assicurati;
- r danni causati da cambiamento delle emissioni odorose, variazioni di colori, temperatura, struttura o dell'aspetto esteriore nonché perdita di peso;
- s danni causati da insetti nocivi, funghi, spore, virus e microrganismi di ogni tipo;
- t danni causati da martore, roditori o insetti. Questa esclusione non si applica ai danni a veicoli a motore, rimorchi e natanti assicurati per uso proprio nonché agli stabili e alle installazioni edili assicurate;
- u danni puramente estetici come i danni dovuti a spruzzi, scheggiature, graffiature, scalfitture e sfregamenti e i danni di rottura a vetri quali merci, vetri maneggiati, vetri ottici, vasellame in vetro, vetri concavi, lampade di qualsiasi genere;
- v danni a veicoli a motore e rimorchi, materiale ferroviario rotabile e container dovuti a collisione, ribaltamento o caduta, affondamento o crollo, nonché danni dovuti a rottura, incrinatura o deformazione e danni alla batteria, a dispositivi di comunicazione, sistemi di navigazione e apparecchiature elettroniche di intrattenimento. Questa esclusione non si applica ai danni causati da incendio, danni della natura, acque, furto con scasso e rapina, furto semplice e collisione con animali;
- w influenze interne ed esterne (danni tecnici) a macchine, apparecchiature tecniche, impianti tecnici dello stabile e impianti domestici;
- x pretese di responsabilità civile di ogni genere o danni che sono o devono essere assicurati presso un istituto cantonale d'assicurazione;
- y danni o aggravamento dei danni in seguito a disposizioni legali o ufficiali che disciplinano ricostruzione, riparazione, sostituzione o utilizzo o che richiedono la distruzione di parti non danneggiate delle cose assicurate nonché in seguito a disposizioni di servizi ufficiali come sequestro ed esproprio, confisca o nazionalizzazione nonché danni il cui verificarsi era stato implicitamente ammesso (p.es. scegliendo una determinata modalità operativa per la riduzione dei costi);
- z a prescindere da disposizioni contrattuali di tenore diverso, il presente contratto di assicurazione non garantisce copertura assicurativa o altre prestazioni da parte nostra, se e fintanto che vi si oppongano sanzioni legali applicabili di natura economica, commerciale o finanziaria;

- aa danni in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- ab danni causati da eventi impulsivi elettromagnetici, come p. es. tempesta solare.

N Coperture supplementari

Assicuriamo, se menzionati nella polizza:

N1 Terremoti ed eruzioni vulcaniche

Sono assicurati, fino alla somma d'assicurazione convenuta nella polizza, i danni causati da terremoti ed eruzioni vulcaniche a seconda del sistema di copertura desiderato:

- 1 Terremoto
Copertura di base somma d'assicurazione al primo rischio
La prestazione assicurativa è limitata dalla somma d'assicurazione al primo rischio e dalla somma d'assicurazione valore totale o primo rischio.
- 2 Terremoto
Copertura di base somma d'assicurazione al primo rischio
Estensione fino alla somma d'assicurazione valore totale o primo rischio
La prestazione assicurativa è limitata dall'importo risultante dalla differenza fra la somma d'assicurazione valore totale o primo rischio e quella della copertura di base.
- 3 Terremoto
La prestazione assicurativa in caso di coperture senza copertura di base ed estensioni è limitata dalle rispettive somme d'assicurazione indicate nella polizza.

1.1 Copertura sussidiaria

Se i danni causati da terremoti o eruzioni vulcaniche devono essere assicurati obbligatoriamente presso un'assicurazione stabili di diritto pubblico, la presente assicurazione si applica a titolo sussidiario.

1.2 Cose particolari, spese e prestazioni supplementari

- 1 Copertura di base al primo rischio:
a complemento delle spese definite nelle Condizioni generali, queste spese, causate da terremoti ed eruzioni vulcaniche, sono assicurate fino alla somma d'assicurazione al primo rischio convenuta nella polizza.
- 2 Estensione fino alla somma d'assicurazione valore totale:
gli indennizzi delle spese si calcolano sulla base della differenza fra la somma d'assicurazione valore a nuovo o primo rischio e quella della copertura di base. Le spese, causate da terremoti ed eruzioni vulcaniche, sono assicurate fino alla somma d'assicurazione convenuta nella polizza, al massimo CHF 500 000.

1.3 Rincaro post sinistro

La garanzia è limitata a 3 anni.

1.4 Esclusioni

Non sono assicurati:

- a valori pecuniari propri e dati in affidamento;
- b perdita di reddito e spese supplementari in seguito a danni di ripercussione.

1.5 Franchigia

Per i terremoti e le eruzioni vulcaniche, l'avente diritto si fa carico della franchigia convenuta per ogni evento e per ogni luogo di rischio assicurato una volta per

- 1 cose mobili e costruzioni facilmente trasportabili;
- 2 stabile e installazioni edili;

e per le assicurazioni patrimoniali una volta per evento per

- 3 perdita di reddito e spese supplementari.

1.6 Valore di risarcimento per stabili e proprietà per piani

In deroga alle presenti Condizioni generali, se lo stabile o la proprietà per piani non vengono ricostruiti entro 36 mesi nel medesimo comune, nelle stesse proporzioni e per lo stesso scopo, il valore di risarcimento non può superare il valore commerciale.

Ciò vale anche se la ricostruzione non viene effettuata dall'assicurato, dal suo successore legale o da una persona che possedeva, al momento del sinistro, un titolo legale per l'acquisto dello stabile.

N2 Furto semplice

Sono assicurati, fino alla somma convenuta nella polizza, i danni causati da furto che non sono riconducibili a un furto con scasso o a una rapina.

Non sono assicurati:

- a i danni causati da appropriazione indebita, defraudamento, estorsione, truffa, falsificazione di documenti, amministrazione infedele, perdita, smarrimento, scomparsa, ammanco di inventario;
- b i valori pecuniari;
- c i gioielli;
- d le merci speciali;
- e le parti e accessori di veicoli a motore, rimorchi e natanti custoditi;
- f la proprietà di terzi incl. effetti del personale, dei visitatori e degli ospiti;
- g le cose mobili nei cantieri.

N3 Trasporti/Esposizioni

Sono assicurati i danni alle cose mobili durante:

- 1 il trasporto con tutti i mezzi di trasporto usuali;
 - Gli invii postali senza ricevuta di recapito sono assicurati fino a CHF 2000.
 - Sono assicurati gli invii postali, i servizi di corriere, i servizi espressi e di pacchi (servizi CEP) contro firma del destinatario; la prestazione assicurativa è limitata alla somma di assicurazione convenuta, al massimo CHF 50 000.
- 2 le manipolazioni interne all'azienda con mezzi quali carroponti, carrelli elevatori, muletto;
- 3 a esposizioni per specialisti o per il pubblico nonché a mostre di arti e mestieri compresi i relativi trasporti di andata e ritorno.

Non sono assicurati:

i danni dovuti allo stato inadeguato e l'imballaggio insufficiente delle merci per il trasporto assicurato.

Inoltre fino a un massimo di CHF 10 000 per voce indennizziamo:

- 4 le spese di recupero, sgombero ed eliminazione che si rendono necessarie in conseguenza di un sinistro assicurato;
- 5 le spese supplementari comprovate come conseguenza di un sinistro assicurato.
Vi rientrano in particolare spese per:
 - ore supplementari e lavoro notturno;
 - viaggio e alloggio;
 - altri porti come spedizione per espresso, per aereo, posta aerea, costi di volo, viaggi speciali.

Non sono assicurate le spese supplementari:

- a quando la copertura assicurativa è data da un'altra assicurazione;
- b che voi non dovete sostenere, ovvero per le quali non potete ottenere un altro tipo di risarcimento.

Nel caso sussista, per lo stesso evento, copertura per il tramite dell'assicurazione di cose nell'ambito di questa copertura supplementare, l'indennizzo dall'assicurazione trasporti si riduce dell'importo che l'assicurazione cose deve pagare in primo luogo.

È escluso un cumulo delle somme al primo rischio per luoghi di rischio diversi.

Sono generalmente esclusi dall'assicurazione:

- a attrezzature e apparecchi professionali durante l'uso nonché nei cantieri;
- b attrezzi e apparecchi professionali in forma di strumenti musicali e apparecchi informatici e di comunicazione di ogni tipo;
- c oggetti di un trasloco e bagaglio;
- d metalli preziosi, orologi, articoli di gioielleria in metallo prezioso, pietre preziose e perle, oggetti d'arte;
- e merci trainate sul proprio asse;
- f cose mobili di venditori ambulanti;
- g il trasporto di merce a titolo professionale e altri trasporti di merci per incarico di terzi;
- h le conseguenze per i ritardi nel trasporto e nella fornitura, indipendentemente dalla causa.

N4 Perdita di reddito e spese supplementari

Sono assicurati, fino alla somma d'assicurazione convenuta nella polizza, i danni causati da perdita di reddito e spese supplementari:

- 1 in seguito a un danno materiale assicurato quale conseguenza di un rischio assicurato;
 - alle vostre cose mobili in tutto il mondo;
 - alle cose che servono all'impresa e agli stabili e altre opere utilizzate dallo stipulante.
- 2 in seguito a un danno di ripercussione;
Vengono risarcite le perdite di reddito e spese supplementari subite dalla vostra azienda, in seguito a un evento dannoso assicurato secondo la polizza che colpisce un'azienda di terzi.
 - È considerato azienda di terzi ogni fornitore diretto o acquirente diretto dal quale voi dipendete in modo preponderante anche nel decorso ordinario degli affari.
 - La copertura inizia dal momento in cui si verifica il danno nell'impresa di terzi.
 - Per i danni di ripercussione, la garanzia è limitata alla somma d'assicurazione convenuta per questo modulo al massimo CHF 2000 000.

Non sono assicurati:

i danni di ripercussione conseguenti a un danno alle strade ferrate, alle massicciate (escluse le ferrovie di montagna e le teleferiche), ai passaggi, ai ponti, alle gallerie, alle strade, ai sentieri, ai cavalcavia e sottopassaggi, alle canalizzazioni e ad altre opere nonché in seguito a terremoti ed eruzioni vulcaniche.

3 in seguito a un danno in azione reciproca.

Indennizziamo sia la perdita d'esercizio nell'impresa che è stata coinvolta dal danno materiale sia la perdita d'esercizio causato da questo fatto in un'altra impresa assicurata.

Il danno è valutato sulla base delle cifre delle imprese, assicurate da questa polizza, direttamente o indirettamente coinvolte dal danno.

Se una diminuzione di una cifra d'affari può essere compensata totalmente o parzialmente da un reddito supplementare o da una riduzione delle spese in un'altra impresa assicurata se ne terrà conto nella valutazione del danno.

Sono generalmente esclusi dall'assicurazione:

la perdita di reddito e le spese supplementari quali conseguenza di:

- a danni alle culture di piante e ritardi di crescita delle piante coltivate;
- b danni da bruciacchiature e danni alle cose assicurate che sono state esposte al fuoco utilitario e al calore;
- c danni durante il trasporto;
- d danni corporali nonché le circostanze che non hanno alcun nesso causale con il danno materiale;
- e ampliamento degli impianti o innovazioni apportate all'azienda dopo il sinistro;
- f mancanza di capitali, causata da danni a cose o da interruzioni d'esercizio;
- g danni causati da influenze interne ed esterne (danni tecnici);
- h disposizioni di diritto pubblico che servono alla prevenzione di danni corporali o che si riferiscono alle cose che servono all'impresa che non sono coinvolte da un danno quale conseguenza di un rischio assicurato.

Esiste tuttavia copertura assicurativa se il danno d'interruzione risulta maggiorato a causa di disposizioni di diritto pubblico purché esse siano emanate dopo il verificarsi del danno in base a leggi e ordinanze, ma entrate in vigore già prima del danno.

Qualora il ripristino dell'azienda, in base a disposizioni di diritto pubblico, possa avvenire soltanto in un altro luogo, il maggior danno d'interruzione viene assunto soltanto nella misura in cui questo si sarebbe verificato anche se il ripristino fosse avvenuto al vecchio luogo di rischio.

4.1 Perdita di reddito

È considerata perdita di reddito la perdita della cifra d'affari dedotte le spese risparmiate, quando la vostra azienda non può continuare la sua attività totalmente o parzialmente.

La perdita della cifra d'affari corrisponde alla differenza tra la cifra d'affari realizzata nel corso della durata della garanzia e quella che si sarebbe potuta presumibilmente realizzare senza interruzione d'esercizio.

Si definisce cifra d'affari:

- 1 per le aziende commerciali, il ricavo derivante dalla vendita di merci di cui viene fatto commercio;
- 2 per le imprese di servizio, il ricavo derivante dalle prestazioni fornite;
- 3 per le fabbriche, il ricavo derivante dai beni fabbricati.

4.2 Spese supplementari

Vengono indennizzate le spese supplementari, durante il periodo d'interruzione d'esercizio, che sono necessarie per il mantenimento della vostra impresa al suo presunto livello, a condizione che si tratti di spese conseguenti a un danno assicurato. Eventuali spese per la limitazione del danno vengono computate con le spese supplementari.

Sono considerate spese supplementari:

- 1 le spese per limitare il danno, vale a dire le spese supplementari che nel corso della durata di garanzia portano a una diminuzione del danno;
- 2 le spese speciali, vale a dire le spese supplementari la cui ripercussione sulla limitazione del danno nel corso della durata di garanzia non può essere comprovata in modo sufficiente, oppure quanto la ripercussione sulla limitazione del danno si verifica soltanto dopo la scadenza della garanzia, nonché le pene convenzionali per mancata o ritardata esecuzione di ordinazioni effettuate già prima del verificarsi del sinistro.

4.3 Per la perdita di reddito e spese supplementari valgono le seguenti disposizioni:

- 1 la garanzia è valida per il periodo di garanzia convenuto, calcolato a partire dal verificarsi del danno assicurato;
- 2 le circostanze che avrebbero influenzato la cifra d'affari nel corso della durata della garanzia, anche senza interruzione d'esercizio, devono essere prese in considerazione per il calcolo del danno;
- 3 le spese per le misure atte a limitare il danno che si ripercuotono oltre la durata dell'interruzione o della garanzia assicurata saranno ripartite tra voi e noi, secondo l'utile che le due parti ne ricavano sempreché la copertura delle spese speciali sia esaurita;
- 4 se dopo un sinistro l'esercizio non viene ripreso, vengono indennizzate solamente le spese correnti effettive, nella misura in cui esse, senza l'interruzione, sarebbero state coperte dalla cifra d'affari. In questo caso è determinante la durata probabile dell'interruzione nei limiti della durata della garanzia.

N5 Influenze interne ed esterne per macchine e apparecchi tecnici

Sono assicurati, fino alla somma convenuta nella polizza, i danni causati da influenze interne ed esterne sui seguenti macchinari e apparecchi tecnici propri, noleggiati o presi in leasing:

- 1 macchine stazionarie;
- 2 apparecchi tecnici stazionari;
- 3 macchine e apparecchiature tecniche utilizzabili in circolazione.

N6 Interruzione d'esercizio macchine e apparecchi tecnici causata da influenze interne ed esterne

Sono assicurati, fino alla somma d'assicurazione convenuta nella polizza, i danni causati da perdita di reddito e spese supplementari in seguito a influenze interne ed esterne per macchine e apparecchi tecnici, quando l'esercizio assicurato viene temporaneamente interrotto oppure può essere continuato solo in parte.

Sono assicurati i danni d'interruzione d'esercizio per i quali sono responsabili per legge o per contratto il fabbricante o il venditore.

6.1 Perdita di reddito

È considerata perdita di reddito la perdita della cifra d'affari dedotte le spese variabili.

Si definisce cifra d'affari:

- 1 per le aziende commerciali, il ricavo derivante dalla vendita di merci di cui viene fatto commercio;
- 2 per le imprese di servizio, il ricavo derivante dalle prestazioni fornite;
- 3 per le fabbriche, il ricavo derivante dai beni fabbricati.

Sono considerate spese variabili, le spese per merci (materie prime e ausiliarie, materiali d'esercizio, prodotti semilavorati acquistati, merci commerciali) e spese d'energia, nonché le spese per prestazioni fornite da terzi che dipendono dalla produzione o dalla cifra d'affari.

6.2 Spese supplementari per macchine

Spese che durante il periodo d'interruzione d'esercizio sono necessarie per il mantenimento dell'azienda al suo presunto livello.

Sono considerate spese supplementari:

- 1 le spese per limitare il danno, vale a dire le spese supplementari che nel corso della durata di garanzia portano a una diminuzione del danno;
- 2 le spese speciali, vale a dire le spese supplementari la cui ripercussione sulla limitazione del danno nel corso della durata di garanzia non può essere comprovata in modo sufficiente, oppure quanto la ripercussione sulla limitazione del danno si verifica soltanto dopo la scadenza della garanzia, nonché pene convenzionali per mancata o ritardata esecuzione di ordinazioni effettuate già prima del verificarsi del sinistro.

N7 Perdita del reddito locativo

Assicuriamo in relazione a un danno assicurato la perdita effettiva di reddito locativo per il proprietario dello stabile derivante dall'impossibilità di utilizzare, totalmente o parzialmente, i locali affittati nello stabile o nella proprietà per piani assicurati.

La perdita del reddito locativo in seguito a un danno dell'acqua è assicurata nel modulo stabili 0450.

N8 Influenze interne ed esterne per impianti tecnici e domestici dello stabile

Sono assicurati, fino alla somma convenuta nella polizza, i danni causati da influenze interne ed esterne a:

- 1 impianti tecnici che servono allo stabile assicurato o
- 2 che sono ad esso fissati o che sono fissati al terreno sull'area immediatamente adiacente allo stabile assicurato.

Sono assicurati i defibrillatori fissati allo stabile o all'area immediatamente adiacente nonché le stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

O Ambiti di validità

O1 Validità territoriale

1.1 Luogo di rischio

La copertura assicurativa è valida nei luoghi di rischio menzionati nella polizza.

1.2 Libera circolazione

Tra i diversi luoghi di rischio sussiste libera circolazione, vale a dire che le cose mobili assicurate possono circolare liberamente tra i differenti luoghi di rischio dichiarati.

1.3 Assicurazione esterna

1 Cose mobili in circolazione

Fuori dai luoghi di rischio menzionati nella polizza, l'assicurazione è valida in tutto il mondo sino al 20% della somma assicurata cumulata al valore totale.

Se nella polizza è stata concordata una somma al primo rischio, questa si applica anche nell'assicurazione esterna per il rischio corrispondente. È escluso un cumulo delle somme al primo rischio per luoghi di rischio diversi.

Per le merci speciali relativamente al furto con scasso e rapina si applica la somma d'assicurazione convenuta nella polizza.

2 Proprietà di terzi in circolazione

Fuori dai luoghi di rischio menzionati nella polizza, l'assicurazione è valida in tutto il mondo sino alla somma d'assicurazione convenuta.

L'assicurazione esterna è tuttavia valida soltanto se le cose assicurate si trovano temporaneamente e non oltre la durata di 24 mesi fuori dai luoghi di rischio menzionati nella polizza.

3 Luogo di rischio di minor importanza

I luoghi di rischio permanenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein con somma d'assicurazione di CHF 30 000 al massimo non sono menzionati necessariamente come tali nella polizza, ma sono assicurati senza limiti di tempo nell'ambito dell'assicurazione esterna. Le somme d'assicurazione di questi luoghi di rischio devono tuttavia essere contemplate in un luogo di rischio dichiarato; le coperture convenute in questo luogo sono valide anche per il luogo di rischio di minor importanza.

Non sono assicurate:

- cose che si trovano su cantieri di costruzione e spese;
- terremoto e eruzioni vulcaniche.

1.4 Trasporti/Esposizioni

1 L'assicurazione è valida entro i confini della Svizzera, del Principato del Liechtenstein nonché del territorio dell'attuale ed ex Unione europea (UE) e degli altri Stati AELS e verso/tra/dentro di loro.

2 Per le manipolazioni interne all'azienda la copertura assicurativa è valida nei luoghi di rischio menzionati nella polizza.

1.5 Costruzioni facilmente trasportabili

La copertura assicurativa vale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

1.6 Veicoli a motore, rimorchi e natanti per uso proprio con obbligo di immatricolazione

1 L'assicurazione è valida entro i confini della Svizzera, del Principato del Liechtenstein nonché del territorio dell'attuale ed ex Unione europea (UE) e degli altri Stati AELS.

- 2 I natanti, i camper e le roulotte sono assicurati in caso di furto semplice unicamente nei luoghi di rischio menzionati nella polizza.

Non sono assicurati:

- a i danni risultanti dalla partecipazione a gare, rally e simili competizioni come pure per corse di allenamento sul percorso di gara;
- b i danni durante le gare di orientamento, le gare campestri e le gare di abilità (gimcane) nonché durante i corsi per migliorare la tecnica di guida.

1.7 Perdita di reddito e spese supplementari

La protezione assicurativa è valida in tutto il mondo.

1.8 Macchine e apparecchi tecnici

Se convenuto nella polizza, la copertura assicurativa per influenze interne/esterne è valida sino alla somma d'assicurazione in circolazione pattuita, in tutto il mondo.

1.9 Veicoli a motore di terzi

La copertura assicurativa è valida nei luoghi di rischio menzionati nella polizza.

1.10 Cose che si trovano su cantieri di costruzione e spese

Secondo quanto convenuto nella polizza, la copertura assicurativa è valida:

- 1 in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- 2 in tutto il mondo.

L'assicurazione è tuttavia valida soltanto se le cose assicurate si trovano temporaneamente e non oltre la durata di 24 mesi sul cantiere.

1.11 Altre cose particolari, spese e prestazioni supplementari

Per cose particolari, spese e prestazioni supplementari in relazione a

- 1 cose mobili, la copertura assicurativa vale in tutto il mondo;
- 2 stabili e installazioni edili interne all'azienda, la copertura assicurativa è valida nei luoghi di rischio menzionati nella polizza.

1.12 Terremoti ed eruzioni vulcaniche

La copertura assicurativa vale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

1.13 Assicurazione di protezione giuridica

Le controversie di cui ai punti Q1-Q3 sono coperte a condizione che esse siano di competenza di tribunali in Svizzera, nel territorio dell'attuale o ex Unione Europea (UE) e negli altri Stati membri dell'AELS, che venga applicato il diritto nazionale corrispondente e che la decisione possa essere eseguita in questi Paesi. Per le controversie di cui al punto Q1, articolo 1.2 la copertura assicurativa vale in tutto il mondo.

O2 Validità temporale

Se non diversamente specificato nella polizza o in altre condizioni, la validità temporale della copertura assicurativa comprende tutti i danni che si sono verificati nel corso della durata contrattuale.

2.1 Terremoti ed eruzioni vulcaniche

I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico evento se, indipendentemente dalla loro causa tettonica, si verificano entro 168 ore dal primo evento assicurato.

2.2 Trasporti/Esposizioni

- 1 L'assicurazione inizia non appena le merci pronte per la spedizione lasciano la loro sede per essere trasportate e termina dopo l'avvenuto trasporto con il deposito delle merci nel posto previsto al luogo di destinazione (assicurazione da luogo a luogo).
- 2 La permanenza in esposizioni è altresì assicurata per una durata di 15 giorni, compreso il deposito prima e dopo l'esposizione.

2.3 Influenze interne ed esterne (danni tecnici)

Per le macchine stazionarie l'assicurazione inizia al più presto quando la cosa assicurata è pronta all'esercizio. Una cosa è considerata pronta all'esercizio (in stato operativo) quando dopo l'esame di funzionamento e, per quanto previsto, dopo il periodo di prova, essa è atta al lavoro.

2.4 Lavori di costruzione

La copertura assicurativa inizia con la data di avvio dell'attività di costruzione e si estingue a consegna delle prestazioni. Una prestazione in materia di costruzione è considerata come consegnata dal momento della sua messa in funzione.

2.5 Assicurazione di protezione giuridica

Una controversia giuridica è coperta dall'assicurazione, quando la sua causa insorge durante la durata contrattuale.

P Prestazioni e somme assicurate

Se convenuto nella polizza, sono assicurate le prestazioni e le somme seguenti:

P1 Cose mobili, costruzioni facilmente trasportabili, stabili, installazioni edili e veicoli a motore, rimorchi e natanti per uso proprio con obbligo di immatricolazione

In caso di sinistro indennizziamo al massimo le somme d'assicurazione o i limiti pattuiti.

1.1 Incendio

Assicuriamo fino a CHF 5 000 per evento:

- 1 le abbruciacchiature che non sono la conseguenza di un incendio;
- 2 i danni alle cose assicurate che sono esposte a un fuoco utilitario o al calore, compreso il contenuto di affumicato.

1.2 Terrorismo

Sono assicurati i danni causati da un rischio assicurato nella polizza, anche se la causa diretta o indiretta è da attribuire ad atti di terrorismo. Questa copertura è valida fino a quando le somme di assicurazione per cose mobili in questo contratto non superano complessivamente CHF 10 milioni. Gli stabili sono assicurati fintantoché la somma di assicurazione dei singoli stabili coinvolti non supera CHF 10 milioni.

1.3 Acqua, spese di scopertura

Per le cose mobili, le costruzioni facilmente trasportabili e le installazioni edili sono assicurate le spese fino a CHF 10000 e per lo stabile fino alla somma convenuta nella polizza.

Le spese per l'impiego di apparecchiature per localizzare le perdite e le spese di ricerca sono limitate a CHF 5000 per caso di sinistro e valgono nell'ambito della somma convenuta nella polizza per le spese di scopertura.

Non sono assicurate:

- a le spese per le condutture di proprietà pubblica e le reti di condutture che vengono utilizzate o gestite da terzi;
- b le spese per misure intraprese per disposizione delle autorità o per motivi di manutenzione (risanamento).

1.4 Acqua, perdita di reddito locativo

Per gli stabili indennizziamo la perdita del reddito locativo dedotte le spese risparmiate al massimo durante 24 mesi.

1.5 Mercì speciali e collezioni di campioni

In caso di furto con scasso e rapina, la prestazione per le seguenti mercì speciali destinate alla vendita, come pure per collezioni di campioni, è limitata all'importo menzionato nella polizza:

tabacchi, antichità, abbigliamento, confezioni, articoli di gioielleria in metalli preziosi (escluso argento, oro con titolo a partire da 585/14 carati), pietre preziose e perle incastonate, orologi da polso e da taschino di ogni genere, francobolli, computer, hardware e software comprese unità periferiche e accessori, apparecchi fotografici e da film compresi accessori, oggetti d'arte, articoli di pelle (escluse scarpe), apparecchi mobili di comunicazione e navigazione, attrezzi multimediali compresi accessori, occhiali da vista e montature, occhiali da sole, pellicce, elettronica da intrattenimento compresi accessori, supporti di registrazione di ogni genere compresi accessori, articoli sportivi, tappeti annodati a mano, tappeti orientali, armi.

1.6 Furto da veicoli, veicoli destinati alla vendita, rimorchi, container e costruzioni mobili

Sono assicurati i danni alle cose mobili rubate da veicoli, veicoli destinati alla vendita, rimorchi, container e costruzioni mobili in seguito a scasso nel luogo di rischio e in tutto il mondo. L'indennità è limitata al 20% della somma d'assicurazione per le cose mobili, con un limite massimo di CHF 100000. Per le cose speciali nonché le collezioni di campioni, il limite dell'indennizzo è fissato a CHF 5000.

1.7 Automezzi aziendali senza obbligo di immatricolazione

Per gli automezzi aziendali, i rimorchi e le macchine da lavoro semoventi, tutti senza obbligo di immatricolazione, sono assicurati anche i danneggiamenti di parti dei veicoli.

1.8 Veicoli a motore, rimorchi e natanti per uso proprio con obbligo di immatricolazione, veicoli a motore di terzi

Per i veicoli a motore, rimorchi e natanti per uso proprio con obbligo di immatricolazione nonché per i veicoli di terzi sono assicurati:

- 1 danneggiamento di parti del veicolo;
- 2 spese di pulizia di un veicolo sporcato portando soccorso;
- 3 diritti doganali; indennizziamo i diritti doganali che vengono richiesti, in caso di sinistro, a voi o agli aventi diritto;
- 4 spese di recupero e di traino. spese di traino al garage più vicino idoneo ad eseguire la riparazione o in un luogo adatto allo stazionamento.

P2 Misure preventive immediate

Indennizziamo le spese derivanti dalle misure immediate appropriate e ragionevoli messe in opera al luogo del rischio assicurato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, volte alla prevenzione di danni alle cose assicurate a causa di un incendio o di danni della natura. Questa copertura è limitata a CHF 5000. Non si riscuote alcuna franchigia.

Non sono assicurati:

i danni economici come la perdita di salario o la diminuzione del reddito.

P3 Adattamento automatico di somme (indicizzazione)

3.1 Cose mobili

Se convenuto, le somme di assicurazione e i premi, ogni anno nel corso della durata contrattuale alla scadenza del premio principale, vengono adattati all'evoluzione dell'indice per le cose mobili.

Vi informiamo sempre prima dell'inizio dell'anno assicurativo successivo. L'indice figurante nella polizza è determinante.

L'indice si ottiene aggiungendo la metà della progressione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo e la metà della progressione dell'indice del prezzo delle macchine.

Le limitazioni di somma convenute nonché eventuali assicurazioni supplementari rimangono invariate.

3.2 Stabile

Se convenuto, le somme di assicurazione e i premi, ogni anno nel corso della durata contrattuale alla scadenza del premio principale, vengono adattati all'evoluzione dell'indice della costruzione.

Vi informiamo sempre prima dell'inizio dell'anno assicurativo successivo. L'indice figurante nella polizza è determinante.

- 1 Nei cantoni con l'assicurazione privata incendio stabili e nel Principato del Liechtenstein è determinante l'indice zurighese dei costi di costruzione.
- 2 Nel cantone di Ginevra fa stato l'«indice genevois des prix de la construction de logements».
- 3 Nei cantoni con l'assicurazione cantonale incendio stabili fa stato l'indice di costruzione del cantone in cui si trova lo stabile.

Le limitazioni di somma convenute nonché eventuali assicurazioni supplementari rimangono invariate.

P4 Perdita di reddito e spese supplementari

Durante il periodo di garanzia menzionato nella polizza indennizziamo:

- 1 la perdita di reddito dovuta a un danno;
 - 2 le spese supplementari prodottesi.
- Nell'ambito della somma d'assicurazione convenuta, le spese speciali sono assicurate sino al 20%.

L'indennizzo per la perdita di reddito e spese supplementari, incluse le spese atte a limitare il danno e le spese speciali, è limitato complessivamente dalla somma d'assicurazione convenuta nella polizza.

Quando il danno si verifica in un'impresa ausiliaria incaricata di lavori di manutenzione in un laboratorio di ricerca o di sviluppo, indennizziamo unicamente le spese supplementari prodottesi nonché i costi improduttivi. Esse sono calcolate sulla base delle spese fatturate a questo servizio e alle quali non corrisponde nessuna attività, e ciò durante l'interruzione, ma al massimo per la durata della garanzia.

4.1 Sovvenzioni e contributi

Per quanto questi siano considerati parte della cifra d'affari dichiarata.

4.2 Redditi locativi

Per quanto questi siano considerati parte della cifra d'affari dichiarata.

4.3 Perdite su debitori

Per le perdite su debitori valgono le seguenti disposizioni:

- 1 indennizziamo le perdite di proventi, se le copie delle fatture o altri documenti che servono alla fatturazione sono stati distrutti o resi inservibili da un rischio assicurato.
- 2 il danno corrisponde alla differenza esistente tra i proventi effettivamente realizzati e quelli che si sarebbero potuti realizzare durante i sei mesi che seguono il sinistro se questo non si fosse verificato.

P5 Influenze interne ed esterne per macchine e apparecchi tecnici

In caso di distruzione e danneggiamento di cose assicurate indennizziamo fino alla somma d'assicurazione convenuta:

- 1 le spese per il ripristino dell'oggetto danneggiato nello stato immediatamente precedente al sinistro in base a giustificativi, incluse le spese doganali, di trasporto, smontaggio e rimontaggio, come pure tutte le altre spese accessorie comprese nella somma d'assicurazione (danno parziale);
- 2 le spese di recupero, di sgombero e di eliminazione che devono essere assunte in relazione a un danno assicurato, fino all'ammontare del 20% della somma d'assicurazione.
 - Sono considerate spese di recupero le spese per riportare le cose assicurate nel luogo in cui si trovavano prima del sinistro.
 - Sono considerate spese di sgombero e di eliminazione quelle derivanti dallo sgombero dei resti delle cose assicurate dal luogo del sinistro fino al luogo di deposito idoneo più vicino come pure lo smaltimento in discarica o la distruzione.

Dalle spese inerenti il danno vengono dedotti:

- a un plusvalore dovuto al ripristino per esempio in seguito ad un aumento del valore attuale, a un risparmio sulle spese di revisione, di manutenzione o su quelle concernenti i pezzi di ricambio oppure in seguito alla dilazione della durata tecnica di un oggetto;
- b il valore di eventuali resti.

Non sono assicurati:

- a le spese per l'eliminazione di aria, acqua e terra (compresa flora e fauna) e ciò anche quando questi elementi sono frammisti alle cose assicurate o da essi coperti;
- b le spese per modifiche, migliorie, revisioni o lavori di manutenzione che vengono eseguiti in rapporto con il ripristino dell'oggetto assicurato;
- c un eventuale minor valore dovuto al ripristino.

P6 Influenze interne ed esterne per apparecchi tecnici

Per gli apparecchi tecnici in aggiunta a P5 indennizziamo quale conseguenza del rischio assicurato fino a CHF 100 000:

6.1 Dati

Le spese per la reintroduzione di dati (programmi operativi pronti all'esercizio, dati di base e dati mobili) su supporti dati fissi e intercambiabili.

Non sono assicurate:

- a le spese per il ripristino di programmi;
- b la ricostituzione di dati da programmi in fase di elaborazione non ancora operativi oppure non autorizzati, fra i quali in particolare copie illegali, programmi di giochi e software di dominio pubblico (public domain software).

6.2 Spese supplementari

Le spese supplementari occasionate dalla necessità di dover continuare l'elaborazione dei dati al livello precedente, quando gli apparecchi tecnici sono temporaneamente interrotti totalmente o parzialmente in seguito a un evento assicurato e ciò entro un periodo di un anno (durata di garanzia).

Rientrano in particolare in queste spese:

- 1 uso di backup (calcolatori di prevenzione);
- 2 uso di impianti di terzi;
- 3 viaggi e trasporti;
- 4 personale supplementare;
- 5 ore supplementari e lavoro notturno;
- 6 riprogrammazione per l'esercizio di impianti noleggiati o di terzi.

Non sono assicurati i danni in seguito a:

- a danni corporali e circostanze che non presentano alcun legame di causalità con il danno;
- b ampliamento degli impianti o innovazioni apportate all'azienda dopo il sinistro;
- c mancanza di capitale, anche se questa è stata causata dal danno;
- d perdita di reddito.

6.3 Software

Sono assicurate le spese per la ricostituzione di dati utilizzati nell'ambito dell'esercizio, come pure le spese supplementari in caso di perdita o alterazione di dati a causa di:

- 1 errori di manipolazione, compreso un impiego di programma errato;
- 2 carica elettrostatica, disturbo elettromagnetico (induzione, influenza);
- 3 sovratensione e sottotensione o interruzione dell'alimentazione di corrente elettrica;
- 4 danni per i quali sono responsabili, per legge o per contratto, il locatore, venditore, la ditta incaricata della riparazione o manutenzione.

Non sono assicurati danni e spese causati da:

- a mancanza di pulizia, cura insufficiente o conservazione inadeguata dei supporti dati;
- b usura dei supporti di dati o diminuzione delle capacità di magnetizzazione dei supporti dati;

- c utilizzo di programmi non pronti all'uso, non autorizzati o difettosi;
- d influenze o caduta di reti esterne;
- e eliminazione di difetti di programmi;
- f correzioni di dati salvati manualmente in modo errato;
- g cambiamento o miglioramento di dati in occasione di un sinistro;
- h mancanza di capitale, anche se questa è stata causata dal danno.

P7 Interruzione d'esercizio macchine e apparecchi tecnici causata da influenze interne ed esterne

Indennizziamo i danni d'interruzione al massimo per 12 mesi (durata della garanzia). L'indennità viene calcolata dalla scadenza del periodo di carenza sino alla somma d'assicurazione convenuta. Il periodo di carenza inizia al momento del verificarsi del sinistro e dura due giorni interi lavorativi. Nel calcolo dei danni d'interruzione devono essere prese in considerazione anche le circostanze che avrebbero influenzato la cifra d'affari durante la durata della garanzia, se l'interruzione d'esercizio non si fosse verificata.

Non sono assicurate:

le interruzioni d'esercizio entro il periodo di carenza.

Se la durata dell'interruzione è superiore al periodo di carenza, il danno sarà ripartito proporzionalmente tra il periodo di carenza e la durata intera dell'interruzione d'esercizio.

Non è assicurata:

la parte del danno attribuibile al periodo di carenza.

Nell'ambito della somma d'assicurazione convenuta, le spese speciali sono assicurate sino al 20%.

Non sono assicurati i danni in seguito a:

- a danni corporali e circostanze che non presentano alcun legame di causalità con il danno;
- b disposizioni di diritto pubblico;
- c ampliamento degli impianti o innovazioni apportate all'azienda dopo il sinistro;
- d mancanza di capitale, anche se questa è stata causata dal danno.

P8 Attrezzi e materiali

Gli attrezzi e materiali, come tosaerba macchine per le pulizie e per lo sgombero della neve, container dei rifiuti, olio da riscaldamento, mobilia di locali della protezione civile, locali di uso comune o spazi esterni con posti a sedere, che servono alla manutenzione e all'uso dello stabile assicurato, nonché del terreno che ne fa parte.

P9 Automatici a moneta e a carte

Apparecchi automatici a moneta e a carte per lavatrici e asciugatrici come pure denaro contante fino a un massimo di CHF 1000 in automatici a moneta.

P10 Copertura delle differenze per stabili con assicurazione cantonale

Se la copertura e/o le prestazioni di questa polizza superano quelle della compagnia di assicurazioni stabili cantonale o è necessaria un'ulteriore copertura oltre agli indennizzi accordati secondo le condizioni di questa polizza, vi è copertura sussidiaria, nell'ambito di questa polizza, fino alla somma d'assicurazione pattuita, a condizione che non ostino le disposizioni legali.

Questa copertura vale solo se i contratti di diritto cantonale non sono modificati e sono interamente in vigore. Ogni modifica dell'entità della copertura dei contratti di diritto cantonale (compresa la somma d'assicurazione e le franchigie) ci deve essere immediatamente comunicata. In tal caso il nostro obbligo di prestazione vale solo previa verifica e conferma.

Non sono assicurati:

- a le franchigie che devono essere sostenute in base a disposizioni legali o contrattuali;
- b le sottoassicurazioni computate e le differenze tra gli indennizzi ammortizzati (valore attuale) e il valore a nuovo;
- c i danni di ogni tipo, senza tener conto delle cause concomitanti, che sono direttamente o indirettamente riconducibili al terrorismo;
- d i danni di ogni tipo, senza tener conto delle cause concomitanti, che si verificano direttamente o indirettamente in seguito a terremoto ed eruzioni vulcaniche;
- e la compensazione di una riduzione o di un rifiuto di copertura applicati da un assicuratore cantonale.

P11 Lavori di costruzione

Assicuriamo nell'ambito della somma di assicurazione di stabili o della proprietà per piani anche i progetti di costruzione i cui costi complessivi, secondo il codice dei costi di costruzione 1-4, compresi gli onorari e le prestazioni proprie, non superano CHF 200000. Sono assicurati tutti i progetti di costruzione nei luoghi di rischio menzionati nella polizza.

Nell'ambito di questi lavori di costruzione rimborsiamo fino a un massimo di CHF 300000 per le seguenti spese inerenti ai progetti di costruzione a carico dello stipulante:

- 1 le spese necessarie per il ripristino delle prestazioni in materia di costruzione, allo stato esistente immediatamente prima del sinistro;
 - 2 le spese per il ripristino dello stabile esistente menzionato nella polizza, allo stato esistente prima del sinistro, al valore attuale;
 - 3 i beni mobili danneggiati al valore attuale.
- Assicuriamo i danni alle nuove prestazioni in materia di costruzione sia agli stabili esistenti sia ai beni mobili al loro interno nonché
- 4 incendio e danni della natura nel Principato del Liechtenstein e nei cantoni che non dispongono di una propria assicurazione stabili cantonale;
 - 5 incendio e danni della natura, in complemento alla copertura di un'assicurazione stabili cantonale o privata ed esclusi presso l'altro assicuratore;
 - 6 acque.

Non sono assicurati:

- a i valori pecuniari, i gioielli, i francobolli, gli oggetti d'arte e le antichità;
- b i danni causati dall'influsso dei normali agenti atmosferici, dei quali occorre tener conto a seconda della stagione e delle particolarità locali. Fra questi rientrano anche le incrinature dovute ad azioni/sovraccarichi termici (shock termico) nonché i danni dovuti a influenze straordinari degli agenti atmosferici, se gli assicurati avevano omesso di adottare i provvedimenti adeguati e ragionevoli per evitare il danno;
- c i danni e le pretese in relazione all'amianto o siti contaminati;
- d i costi aggiuntivi e le spese che sarebbero stati sostenuti anche in assenza di sinistro (costi inevitabili);

- e i danni in seguito a lavori di spostamento di masse di terra in aree e pendii soggette a frane, cadute o scorrimento come caduta massi o colate detritiche;
- f sottostrutture e perforazioni per sonde di oltre 400 metri di profondità e brillamento di mine; (sono tuttavia inclusi: muri di sostegno, strade, vie, piazze e scavi per condutture nei limiti della località assicurata);
- g le pretese per danni dovuti alla diminuzione della portata, della qualità o al prosciugamento di sorgenti;
- h le prestazioni di risarcimento in caso di riduzione o rifiuto delle prestazioni da parte di un assicuratore cantonale o privato;
- i i danni che devono essere risarciti da un altro assicuratore cose o responsabilità civile;
- j i danni che sono o devono essere assicurati presso un istituto cantonale d'assicurazione.

I rispettivi lavori devono essere eseguiti da persone competenti del ramo nelle norme riconosciute della tecnica e dell'edilizia.

In caso di scavi di fondazione di oltre 4 metri di profondità o in pendii di oltre il 25% di pendenza o con acqua di pendio o sotterranea, oppure in caso di sottomurazioni/perforazioni o lavori che provocano scosse o costruzioni di sostegno di ogni tipo o abbassamenti della falda freatica, per la pianificazione, il calcolo e il controllo dello svolgimento di questi lavori di costruzione occorre incaricare per iscritto un ingegnere civile o un geotecnico diplomato.

Per quanto concerne le condotte sotterranee, prima dell'inizio dei lavori nel terreno, come movimenti della terra, lavori di sterro, palificazione e perforazione nonché in caso di avanzamento a spinta o lancio ecc., gli uffici di competenza devono visionare i piani e/o il registro fondiario per attingere informazioni sulla posizione esatta delle condotte sotterranee. Il terreno dev'essere sondato per individuare le condotte.

Prima dell'inizio della costruzione occorre rilevare in modo vincolante lo stato dei fabbricati minacciati (p. es. verbale delle crepe, foto/video, ecc).

Dev'essere eliminato a proprie spese uno stato pericoloso che potrebbe provocare un sinistro.

In caso di violazione di questi obblighi si applicano articolo T6, 6.3.

P12 Perdita del reddito locativo

Indennizziamo fino alla somma di assicurazione convenuta, la perdita del reddito locativo dedotte le spese risparmiate durante il periodo di garanzia convenuto nella polizza.

P13 Influenze interne ed esterne per impianti tecnici e domestici dello stabile

In caso di distruzione e danneggiamento di cose assicurate indennizziamo fino alla somma d'assicurazione convenuta:

- 1 le spese per il ripristino dell'oggetto danneggiato nello stato immediatamente precedente al sinistro in base a giustificativi, incluse le spese doganali, di trasporto, smontaggio e rimontaggio, come pure le spese per impalcature (danno parziale);
per le sonde e i registri interrati il deprezzamento inizia dopo 30 anni dalla produzione. Esso ammonta al 4% per anno iniziato, complessivamente fino a un massimo dell'80%.

- 2 le spese di sgombero e di eliminazione che sono necessarie in seguito ad un danno coperto.
 - Sono considerate spese di sgombero e di eliminazione quelle derivanti dallo sgombero dei resti delle cose assicurate dal luogo del sinistro fino al luogo di deposito idoneo più vicino come pure lo smaltimento in discarica o la distruzione;
 - le spese necessarie per la messa allo scoperto dell'accesso per la macchina di perforazione ed il successivo ripristino nel caso sia necessario il ripristino di sonde e registri interrati.

Dalle spese inerenti il danno vengono dedotti:

- a un plusvalore dovuto al ripristino per esempio in seguito ad un aumento del valore attuale, a un risparmio sulle spese di revisione, di manutenzione o su quelle concernenti i pezzi di ricambio oppure in seguito alla dilazione della durata tecnica di un oggetto;
- b il valore di eventuali resti.

Non sono assicurati:

- a le spese per l'eliminazione di aria, acqua e terra (compresa flora e fauna) e ciò anche quando questi elementi sono frammisti alle cose assicurate o da essi coperti;
- b le spese per modifiche, migliorie, revisioni o lavori di manutenzione che vengono eseguiti in rapporto con il ripristino dell'oggetto assicurato;
- c un eventuale minor valore dovuto al ripristino.

P14 Cose particolari, spese e prestazioni supplementari

Indennizziamo fino alla somma d'assicurazione o al sottolimito convenuti le cose particolari, le spese e le prestazioni supplementari convenute nella polizza come conseguenza di un rischio assicurato o del danno assicurato.

14.1 Sgombero ed eliminazione

Le spese per lo sgombero dei resti delle cose assicurate, il loro trasporto fino al luogo di deposito più vicino e idoneo, nonché per il deposito, l'eliminazione e la distruzione degli stessi.

Non sono assicurati:

il risanamento o l'eliminazione di acqua e terra (compresa flora e fauna) e la pulizia dell'aria e dell'acqua. Ciò vale anche se questi elementi sono frammisti alle cose assicurate o da esse coperti.

14.2 Decontaminazione del terreno e dell'acqua di spegnimento

Le spese che si siano rese necessarie in conformità a una decisione di diritto pubblico, emanata entro 12 mesi dal momento in cui si è verificato il danno in seguito a una contaminazione, per:

- 1 l'analisi e, se necessario, la decontaminazione o la sostituzione di terra (compresa flora e fauna) situata sulla parcella dello stabile sulla quale si è verificato il danno;
- 2 l'analisi e, se necessario, la decontaminazione e l'eliminazione dell'acqua di spegnimento della parcella dello stabile sulla quale si è verificato il danno;
- 3 il trasporto della terra o dell'acqua di spegnimento contaminate alla più vicina discarica adeguata, il suo deposito e smaltimento;
- 4 il ripristino allo stato in cui la parcella dello stabile si trovava prima del verificarsi del sinistro.

Ci facciamo carico delle spese a meno che non siano coperte da un'altra assicurazione.

Non sono assicurate:

le altre spese per la prevenzione e l'eliminazione dei danni all'ambiente.

14.3 Danneggiamenti allo stabile

Le spese di riparazione dello stabile in un luogo di rischio o in uno stabile assicurato nella polizza in seguito a rapina, furto con scasso o tentativo di furto con scasso.

- 1 Le spese vengono pagate nella misura in cui esse non siano già coperte da un'altra assicurazione.
- 2 Per gli stabili sono assicurate contro il furto le parti di costruzione che sono saldamente fissate allo stabile assicurato.
- 3 Nei confronti del locatario questa copertura è valida soltanto per danni alle parti dello stabile utilizzate dall'impresa assicurata.

14.4 Spese per cambio di serrature

Le spese per il cambiamento o la sostituzione delle chiavi, carte magnetiche e simili oppure delle serrature nei locali da voi utilizzati, nei luoghi di rischio assicurati nella polizza e per cassette di sicurezza bancarie prese in affitto.

14.5 Vetrate, porte e serrature provvisorie

Le spese derivanti dalle misure prese per sostituire provvisoriamente vetri, porte, serrature nonché da altre misure provvisorie prese al loro posto.

14.6 Spese di spostamento e di protezione

Le spese che si verificano dal fatto che cose non assicurate devono essere rimosse, spostate, modificate o protette, al fine di poter sostituire o evacuare le cose assicurate.

Sono considerate come tali in particolare le spese prodottesi dallo montaggio e rimontaggio di macchine, dalla rottura, dalla demolizione e dalla ricostruzione di parti dello stabile o per l'ampliamento di aperture.

14.7 Veicoli a motore, rimorchi e natanti di terzi

- 1 le automobili e i motoveicoli;
- 2 gli autofurgoni e gli autocarri, gli autobus e i torpedoni;
- 3 le macchine da lavoro semoventi;
- 4 i rimorchi;
- 5 i camper e le roulotte;
- 6 i natanti con e senza motore;
- 7 i veicoli a motore monoasse con rimorchio.

L'assicurazione vale per veicoli di terzi

- 8 che si trovano in vostra custodia;
- 9 nel luogo di rischio assicurato;

a condizione che non siano assicurati con una casco veicoli a motore.

Non sono assicurati:

- a le automobili e motociclette con un valore singolo (valore attuale) di oltre CHF 100000 contro i rischi furto con scasso, rapina e furto semplice;
- b i veicoli a motore, natanti e rimorchi destinati alla vendita e in consegna.

14.8 Proprietà di terzi

- 1 Cose mobili affidate, non nolegiate o in leasing.
- 2 Effetti personali di ospiti, visitatori e personale, compresi le biciclette e i ciclomotori nonché le biciclette a pedalata assistita (cosiddette «e-bike»).

Non sono assicurati:

- a le cose per le quali è stato stabilito contrattualmente che il terzo debba provvedere autonomamente all'assicurazione;
- b i valori pecuniari, i monili, i gioielli, gli oggetti d'oro o d'argento;
- c i veicoli terrestri, i natanti o gli aeromobili;
- d i singoli componenti e gli accessori avvitati o chiusi sotto chiave di veicoli di terzi.

14.9 Spese di ripristino

Le spese per la ricostituzione di libri contabili, documenti, distinte, microfilm, supporti di dati e simili, piani e disegni, nonché modelli e forme (per esempio collezioni di campioni, clichés, timbri) prodottesi entro 5 anni (=termine di ricostituzione) dal verificarsi del sinistro.

14.10 Spese per la sostituzione di documenti

Le spese per la riproduzione di documenti quali documenti d'identità o i rispettivi duplicati, carte di credito e le relative spese di blocco.

14.11 Oscillazione del prezzo delle merci sul mercato

È assicurata la differenza tra il prezzo di mercato delle merci nel giorno del sinistro e il prezzo di mercato per queste merci nel giorno del loro riacquisto. È considerato giorno del riacquisto il primo giorno feriale che segue il giorno del sinistro a partire dal quale è possibile effettuare il riacquisto delle merci.

14.12 Valori pecuniari propri e affidati

Sono considerati valori pecuniari:

- 1 il denaro contante, le cartevalori, i libretti di risparmio, gli assegni di viaggio, i valori postali, le monete e medaglie (anche come merci commerciali);
- 2 i metalli preziosi (quali scorte, lingotti o come merci), le pietre preziose e le perle non incastonate;
- 3 le carte di credito e le carte cliente;
- 4 le carte telefoniche e taxcard, le schede prepagate per cellulari;
- 5 i biglietti di viaggio, gli abbonamenti, i biglietti di aerei e i voucher;
- 6 gli assegni e i giustificativi di carte di credito validi, compilati e firmati correttamente dalle persone autorizzate.

Per i valori pecuniari superiori a CHF 5000 nel luogo del rischio in caso di sinistro indennizziamo al massimo l'importo convenuto nella polizza quale somma d'assicurazione.

La copertura assicurativa vale unicamente in caso di custodia in contenitori che offrono una protezione qualitativa dal furto con scasso:

- 1 casseforti di oltre 100 kg/EN I oppure casseforti a parete murate;
- 2 casseforti di oltre 300 kg/EN I-II;
- 3 casseforti a partire da EN III.

14.13 Cose che si trovano su cantieri di costruzione

Le cose mobili proprie e affidate nonché noleggiate o prese in leasing che si trovano sui cantieri di costruzione.

14.14 Direzione dei lavori in caso di danni allo stabile

Sono assicurati l'onorario per la direzione dei lavori, purché i danni siano stati causati da un evento assicurato e quando per la liquidazione del sinistro venga disposto da parte nostra l'intervento di esperti in materia.

14.15 Demolizione dei resti di stabili

Le spese per la demolizione dei resti di stabili, definiti senza valore dai periti.

14.16 Rincarò post sinistro

Indennizziamo per le cose mobili le spese supplementari effettive risultanti dall'aumento del prezzo tra il giorno del sinistro e il giorno di sostituzione o di riacquisto, al massimo tuttavia per un periodo di 12 mesi.

Se non potete eseguire immediatamente la sostituzione o il riacquisto, le spese supplementari che ne risultano sono riscalate soltanto nella misura in cui si sarebbero verificate in caso di sostituzione o riacquisto immediati.

Non sono assicurate:

le spese supplementari prodottesi in seguito a restrizioni imposte dalle autorità per la ricostruzione o l'operatività o per mancanza di capitale.

Indennizziamo per stabili e installazioni edili l'aumento dei costi di costruzione dovuto al rincaro dal momento del verificarsi del sinistro sino a ricostruzione eseguita.

Determinante è l'indice dei costi per la costruzione della città di Zurigo o l'«indice genevois des prix de la construction de logements».

La garanzia è limitata a 2 anni. In ogni caso, vengono rimborsate soltanto le spese effettive.

14.17 Lavori di scavo

Le spese per lavori di scavo resi necessari in seguito ad un incendio e a danni della natura nella misura in cui le condotte per la corrente elettrica, l'acqua o il gas sono assicurate nell'ambito delle installazioni edili.

14.18 Misure provvisorie

Al posto di porte e vetri provvisori, indennizziamo le spese per altre misure provvisorie a protezione delle cose assicurate.

Q Assicurazione di protezione giuridica**Q1 Protezione giuridica per contratti di lavoro****1.1 Premesse per la copertura**

La copertura assicurativa sussiste purché nella polizza sia inclusa un'assicurazione per uno dei rischi aziendali secondo A2, cifre da 1 a 3.

1.2 Oggetto

1 Sono assicurate le controversie nei confronti dei vostri dipendenti risultanti da rapporti di impiego privati o di diritto pubblico.

2 Per la consulenza e la tutela degli interessi da parte dei giuristi della Protekta secondo Q4, articolo 4.1, cifra 1, sussiste copertura assicurativa indipendentemente dal valore litigioso.

3 Per la copertura dei costi secondo Q4, articolo 4.1, cifra 2, la copertura assicurativa integrale sussiste se il valore litigioso non supera CHF 150000. Se il valore litigioso supera CHF 150000, le spese secondo Q4, articolo 4.1, cifra 2 sono coperte soltanto proporzionalmente. Il valore litigioso determinante si basa sull'intera pretesa risultante e non su eventuali pretese parziali ammesse. In caso di domanda riconvenzionale i valori litigiosi vengono sommati.

Non sono assicurate:

le controversie tra familiari nonché tra le persone che vivono nella stessa economia domestica.

1.3 Franchigia

Non viene riscossa alcuna franchigia, neanche la franchigia di base menzionata nella polizza.

Q2 Protezione giuridica per contratti d'appalto per ristrutturazioni edili**2.1 Premesse per la copertura**

La copertura assicurativa sussiste purché nella polizza sia inclusa un'assicurazione in relazione con i vostri stabili secondo A2, cifra 4.

2.2 Oggetto

1 Sono assicurate le controversie di diritto privato derivanti da contratti d'appalto e dalla procedura in vista dell'iscrizione di ipoteche legali degli artigiani ed imprenditori.

2 La copertura assicurativa sussiste quando vengono soddisfatte le seguenti premesse (cumulative):

- quale committente avete dato l'opera in commissione;
- il progetto di costruzione concerne uno stabile menzionato nella polizza;
- si tratta di lavori di risanamento, di manutenzione e di trasformazione all'interno dello stabile o oppure di rinnovamento del tetto e delle facciate;
- i costi complessivi del progetto di costruzione, secondo il codice dei costi di costruzione 2 (CCC2), non superano CHF 250000;
- i lavori di costruzione devono essere effettuati da persone competenti del ramo.

Non sono assicurate:

le controversie legate a nuove costruzioni e l'ampliamento al tetto, alla facciata oppure all'esterno dello stabile assicurato.

Q3 Protezione giuridica per controversie con l'assicurazione stabili cantonale**3.1 Premesse per la copertura**

La copertura assicurativa sussiste purché nella polizza sia inclusa un'assicurazione in relazione con i vostri stabili secondo A2, cifra 4.

3.2 Oggetto

Sono assicurate le controversie con un'assicurazione stabili cantonale in relazione alla rivendicazione di un diritto alla prestazione assicurativa.

3.3 Franchigia

Non viene riscossa alcuna franchigia, neanche la franchigia di base menzionata nella polizza.

Q4 Disposizioni comuni

4.1 Prestazioni

Per le controversie giuridiche coperte dall'assicurazione avete diritto alle seguenti prestazioni:

- 1 gli avvocati della Protekta vi consigliano e tutelano i vostri interessi.
- 2 La Protekta si assume i costi per:
 - la mediazione, le spese di avvocato e l'assistenza processuale;
 - le perizie che sono state richieste dal tribunale, dalla Protekta o dal vostro avvocato d'intesa con la Protekta;
 - le tasse processuali o altre spese procedurali a vostro carico;
 - le indennità processuali riconosciute alla controparte (le indennità processuali o le spese ripetibili che vi sono state attribuite in sede giudiziale o extragiudiziale spettano alla Protekta fino a concorrenza dell'importo delle spese da essa assunte). Su richiesta le pretese vanno cedute alla Protekta;
 - l'incasso di una pretesa che spetta all'assicurato, derivante da un caso assicurato, se il debitore la contesta (p.es. in base al diritto svizzero opposizione all'ingiunzione di pagamento). Questo fino al rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di una richiesta di moratoria concordataria, di una comminatoria di fallimento oppure di un'insufficienza del pegno.

Non sono assicurate:

le spese per la procedura di fallimento.

- 3 Somma assicurata
La Protekta copre nell'ambito delle prestazioni secondo Q4, articolo 4.1, cifra 2, per ogni controversia giuridica, le spese:
 - nella protezione giuridica per contratti di lavoro fino a CHF 1 milione per caso giuridico in Svizzera e in Europa ovvero fino a CHF 100 000 per caso giuridico in tutto il mondo;
 - fino a CHF 250 000 per la protezione giuridica relativa a contratti d'appalto, nonché per la protezione giuridica per controversie con l'assicurazione stabili cantonale.
- 4 Le spese in caso di controversie plurime:
se da un sinistro o da fatti fra di loro connessi deriva una pluralità di controversie, le stesse sono considerate globalmente come un'unica controversia legale ai sensi di Q4, articolo 4.1, cifra 3.

Q5 Limitazioni della copertura

Non è assicurata:

- a la tutela degli interessi giuridici dell'assicurato a nei settori non menzionati precedentemente;
- b in caso di controversie con la Protekta, con i suoi organi e con le persone da essa incaricate;
- c in relazione ad affari che riguardano imprese commerciali o stabili che non risiedono in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (p.es. filiali, stabilimenti commerciali o industriali);
- d in caso di difesa contro pretese di risarcimento avanzate da terzi;

- e in caso di controversie concernenti il diritto sulle società semplici, sulle società commerciali, sulle cooperative, sulle associazioni e sulle fondazioni;
- f nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale (brevetti e diritti di autore, diritto di licenza, di design, di marchio ecc.), del diritto sulla concorrenza e sui cartelli;
- g in caso di controversie di diritto pubblico, in particolare concernenti imposte e tributi, diritto di edilizia pubblica, diritto della pianificazione, controversie doganali e in relazione a concessioni o a espropriazioni. Sono fatti salvi i settori espressamente assicurati;
- h in relazione alla progettazione, pianificazione, costruzione, ristrutturazione o demolizione di immobili, se voi siete l'appaltatore;
- i in relazione a incassi o a casi concernenti il diritto di esecuzione e fallimento, purché non si tratti dell'esecuzione di pretese a voi attribuite nell'ambito di una controversia giuridica coperta. L'anticipo delle spese per la domanda di fallimento non è assicurato. La copertura assicurativa termina comunque con il rilascio di un attestato di carenza di beni oppure di una insufficienza del pegno;
- j in relazione a pretese che vi sono state cedute.

Q6 Trattamento di casi giuridici

- 1 Al verificarsi di un caso che potrebbe richiedere l'intervento della Protekta, voi dovete avvisarla immediatamente per iscritto indicandole per quanto possibile le circostanze dettagliate della fattispecie ed allegando tutti i documenti opportuni. Le citazioni davanti ad autorità civili o amministrative come pure tutte le decisioni che ne conseguono, devono essere trasmesse immediatamente alla Protekta.
- 2 Quando è necessario far ricorso a un avvocato, o in caso di conflitto di interessi, voi potete liberamente scegliere e proporre alla Protekta un avvocato residente nella giurisdizione del tribunale competente. Prima di incaricare l'avvocato va richiesta l'approvazione e la garanzia di pagamento della Protekta. Se la Protekta rifiuta l'avvocato da voi proposto, avete diritto di proporre tre altri rappresentanti, dei quali uno dovrà essere accettato dalla Protekta. La Protekta non è tenuta a motivare il rifiuto di un avvocato.
- 3 Se, senza il consenso preliminare della Protekta, viene conferito o revocato un mandato ad un avvocato, se vengono presi provvedimenti giuridici o viene inoltrato un ricorso, la Protekta può rifiutare completamente la copertura dei costi.
- 4 Liberare il vostro avvocato dal segreto professionale nei confronti della Protekta. Prima di concludere una transazione, voi o il vostro rappresentante legale dovete avere il consenso della Protekta.
- 5 Se la Protekta si rifiuta di condurre ulteriori trattative, di intraprendere o di continuare un'azione giudiziaria o amministrativa o di ricorrere a un altro rimedio giuridico perché ritiene infruttuoso il rispettivo provvedimento, voi potrete prendere i rimedi che vi sembrano indicati. Se il risultato da voi conseguito è essenzialmente più favorevole della liquidazione proposta dalla Protekta al momento del rifiuto, la Protekta vi rimborserà le spese da voi sostenute per il procedimento.

6 Qualora vi siano differenze d'opinione sulle possibilità di successo del caso giuridico o sulla liquidazione o sul modo di procedere proposti dalla Protekta, avete la possibilità di proporre un procedimento arbitrale. Esso deve essere inoltrato entro 20 giorni dal ricevimento della decisione della Protekta; voi siete i soli responsabili del rispetto di questo termine. Se entro questo termine voi non inoltrate il procedimento arbitrale, ciò equivale a una rinuncia. Le spese di questo procedimento arbitrale vengono anticipate dalle parti in ragione di metà ciascuna e vanno poi a carico della parte soccombente. L'arbitro è una persona indipendente e qualificata, designata di comune accordo da voi e dalla Protekta. Se non è possibile raggiungere un accordo per la designazione dell'arbitro, valgono le disposizioni relative del codice di procedura civile svizzero (CPC).

R Assistance

R1 24 h Assistance

1.1 Premesse per la copertura

La copertura assicurativa sussiste purché nella polizza sia inclusa un'assicurazione per uno dei rischi aziendali secondo A2.

Il presupposto per queste prestazioni è che la richiesta di aiuto avvenga tramite la Mobiliare o la Mobi24 SA. Questa restrizione decade se la domanda di assistenza non era possibile o non poteva ragionevolmente essere avanzata, considerate le circostanze.

Non sono assicurate:

le spese per prestazioni regolamentari o contrattuali dei servizi pubblici di difesa, dei pompieri, della polizia e altre istituzioni obbligate a prestare soccorso.

1.2 Interventi immediati in casi d'emergenza

Organizziamo gli interventi immediati in caso di evento assicurato. Copriamo le spese prodottesi in questo contesto senza franchigia.

Le nostre prestazioni per l'eliminazione definitiva del danno o delle sue cause sono fornite nell'ambito della copertura assicurativa esistente.

R2 24 h Assistance stabili

2.1 Premesse per la copertura

La copertura assicurativa sussiste purché nella polizza sia inclusa un'assicurazione per uno dei rischi aziendali secondo A2, cifra 4.

La condizione per l'erogazione delle prestazioni è che l'assistenza sia fornita dalla Mobiliare oppure dalla Mobi24 SA. Questa restrizione decade se la domanda di assistenza non era possibile o non poteva ragionevolmente essere richiesta, considerate le circostanze.

Non sono assicurate:

le spese per prestazioni regolamentari o contrattuali dei servizi pubblici di difesa, dei pompieri, della polizia e altre istituzioni obbligate a prestare soccorso.

2.2 Prestazioni assicurate

1 Accesso ai locali

In caso di smarrimento delle chiavi, difetto dell'impianto di chiusura o chiusura fuori di casa, organizziamo per voi in quanto proprietari l'intervento di un artigiano che vi consenta di accedere allo stabile assicurato o ai suoi locali, qualora non vi sia nessun'altra soluzione ragionevole.

Copriamo le spese dell'artigiano per l'apertura della porta e per il montaggio di una serratura provvisoria (spese per il lavoro, il materiale e di trasferta), fino al massimo di CHF 5000 per evento, senza franchigia

2 Porte provvisorie, serrature provvisorie, messa in sicurezza

Indennizziamo in relazione ad un evento assicurato le spese per il montaggio di serrature provvisorie oppure, quando il dispositivo di chiusura o altri sistemi di sicurezza non offrono più la protezione sufficiente, le spese di sorveglianza e accorgimenti di sicurezza da noi ordinate, fino a un massimo di CHF 5000 per evento, senza franchigia. Indennizziamo le spese effettive per il cambiamento di serrature come spese nell'ambito del modulo 0480 Cose particolari, spese e prestazioni supplementari.

3 Guasti alle installazioni di riscaldamento, di climatizzazione, di ventilazione, sanitarie ed elettriche

In caso di guasti tecnici alle installazioni di riscaldamento, di climatizzazione, di ventilazione, sanitarie ed elettriche, organizziamo per voi, in qualità di proprietari di stabili assicurati, le misure che riteniamo necessarie per garantire il funzionamento di questi impianti fino all'eliminazione definitiva del danno. Copriamo le spese per l'esecuzione delle misure d'urgenza, fino a un massimo di CHF 5000 per evento, senza franchigia.

Non sono assicurate:

- a le spese per la manutenzione, la riparazione definitiva oppure la sostituzione di tali impianti;
- b le spese che sono oggetto dei contratti di garanzia, di servizio e di manutenzione.

4 Servizio pulizia tubazioni

Organizziamo l'intervento di una ditta per la pulizia delle tubazioni, quando una conduttura d'acqua è intasata in modo imprevisto e serve allo stabile assicurato, all'impresa o all'appartamento che si trova al suo interno. Copriamo le spese per l'esecuzione delle misure d'urgenza necessarie, compreso il servizio pulizia tubazioni, fino a un massimo di CHF 5000 per evento, senza franchigia.

Non sono assicurati:

- i danni conseguenti a insufficiente manutenzione degli impianti delle condutture d'acqua.

5 Lotta antiparassitaria

Vi procuriamo una ditta specializzata, nel caso in cui i locali, i balconi e le terrazze sul tetto assicurati siano infestati da parassiti e l'entità dell'infestazione richieda l'intervento di specialisti.

Si considerano parassiti ad esempio blatte, ratti, topi, tarme, formiche e lepismi.

Copriamo le spese derivanti dalla lotta antiparassitaria fino a un massimo di CHF 5000 per evento, senza franchigia.

Non è assicurata:

- a un'infestazione riconoscibile già prima dell'inizio del contratto;
- b la contaminazione da cimici dei letti nelle strutture ricettive.

6 Rimozione di nidi di vespe, calabroni e api

Vi procuriamo un servizio adeguato, il quale esegue professionalmente la rimozione o il trasferimento di nidi di vespe, calabroni e api che si trovano nei locali assicurati (compresi i relativi balconi, terrazze sul tetto, cantine, soffitte e facciate esterne).

Copriamo le spese derivanti dalla rimozione di nidi di vespe, calabroni o api, fino a un massimo di CHF 5000 per evento, senza franchigia.

Non è assicurata:

la rimozione ovvero il trasferimento dei nidi di vespe, calabroni o api quando non siano ammessi per motivi legali, per esempio per motivi di protezione delle specie.

S Assicurazione e copertura preventiva**1.1 Copertura preventiva**

- 1 Le ditte neocostituite o rilevate, con sede e con tutte le succursali in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, sono assicurate senza notifica nell'ambito del presente contratto a condizione che voi possediate più del 50% del capitale di queste ditte e che allo stesso tempo il settore di attività di queste ditte, presenti lo stesso carattere aziendale di quello descritto nella polizza.
- 2 Nel contesto di questo contratto sono considerati assicurati senza notifica anche i nuovi luoghi d'esercizio, nonché i nuovi stabili acquistati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
- 3 Siete tenuti ad avvisarci della costituzione di nuove ditte o di nuovi luoghi d'esercizio, oppure di nuovi stabili acquistati, entro 6 mesi dalla costituzione/rilevamento o apertura; per gli stabili dopo l'avvenuto cambiamento di proprietario. Il premio va corrisposto retroattivamente a partire dall'inizio del rischio.
- 4 Abbiamo il diritto, entro 30 giorni dalla ricezione di tutte le indicazioni per la valutazione dei nuovi rischi, di rifiutare l'inclusione delle nuove ditte/luoghi di rischio. Il premio per la copertura assicurativa accordata preventivamente durante questo periodo ci è dovuto. Se noi accettiamo il nuovo rischio, abbiamo il diritto di applicare un premio supplementare o una franchigia più elevata per i nuovi rischi. Se un'intesa sul sovrappremio ovvero sulla franchigia non è possibile, la copertura assicurativa per la nuova ditta cessa, trascorso un periodo di 30 giorni dopo che noi vi avremo avvisati.
- 5 Accordiamo le prestazioni in base alla copertura dei luoghi di rischio già assicurati. In questo contesto sono validi gli stessi rischi e i limiti di somme convenute per il luogo di rischio menzionato nella polizza con la somma d'assicurazione più elevata.
- 6 Le prestazioni derivanti da questa copertura preventiva sono tuttavia limitate per caso, per le cose mobili e per i danni d'interruzione d'esercizio assieme, a CHF 1 milione. Per i danni agli stabili, l'indennità massima ammonta, a titolo complementare, a CHF 1 milione.

Non sono assicurati:

- a i danni per i quali le prestazioni sono accordate da un altro assicuratore;
- b i danni, se le nuove ditte, i luoghi d'esercizio o gli stabili vengono notificati soltanto dopo la scadenza di 6 mesi dopo il loro rilevamento/acquisto o la loro apertura.

1.2 Assicurazione preventiva

Con l'assicurazione preventiva la copertura assicurativa viene estesa ai nuovi acquisti e agli aumenti di valore. L'assicurazione vale al massimo fino al 10% della somma d'assicurazione dei moduli desiderati. L'assicurazione preventiva vale solo per i moduli per i quali è concordata espressamente nel contratto, tuttavia non per le assicurazioni valore parziale e al primo rischio. Restano invariati i limiti riportati nella polizza.

T Accertamento del danno, indennità e franchigia**T1 Da osservare in caso di sinistro****1.1 Termine per l'accertamento del danno**

- 1 Sia l'avente diritto che la Mobiliare possono pretendere la valutazione immediata del danno.
- 2 Quando sono stati convenuti una durata di garanzia o un termine di ricostituzione, il danno viene stabilito allo scadere di questi termini. Se le parti sono d'accordo, può essere valutato prima.
- 3 Per l'assicurazione del reddito locativo dovete segnalarci il ripristino del bene locativo.

1.2 Prova dell'entità del danno

- 1 Voi dovete provare l'entità del danno. Le somme d'assicurazione non costituiscono la prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.
- 2 Valutiamo il danno sia con voi sia con un esperto comune oppure mediante procedura peritale.
- 3 In casi di assicurazione per conto di terzi, l'accertamento del danno avviene esclusivamente tra lo stipulante e la Mobiliare.

T2 Indennità**2.1 Procedura peritale**

- 1 Se il danno viene accertato tramite un procedimento, ognuna delle parti designa un perito. Prima dell'inizio dell'accertamento del danno, i periti nominano un arbitro.
- 2 Le persone alle quali manca la competenza necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti possono essere ruscate quali periti.
- 3 I periti accertano il valore delle cose assicurate, salvate e danneggiate, immediatamente prima e dopo il sinistro; nell'assicurazione del valore a nuovo accertano pure la somma necessaria per l'acquisto delle cose nuove.
- 4 Se i due periti sono concordi, i loro accertamenti sono vincolanti per ambedue le parti, a meno che una delle parti non provi che gli accertamenti si scostano in modo evidente e considerevole dalla realtà.
- 5 Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali.
- 6 Ognuna delle parti assume le spese del proprio perito; le spese dell'arbitro vengono ripartite per la metà tra le due parti.

2.2 Calcolo dell'indennità

- 1 L'indennità per le cose assicurate viene calcolata in base al valore di risarcimento immediatamente prima del verificarsi dell'evento, dedotto il valore dei resti: essa è limitata dalla somma d'assicurazione.
- 2 Non viene considerato un valore personale di affezione.
- 3 Per le cose parzialmente danneggiate vengono risarcite al massimo le spese di riparazione.
- 4 Possiamo far svolgere le riparazioni necessarie, indennizzare in natura o versare un'indennità in contanti.

- 5 Ad eccezione dell'assicurazione danni della natura, la franchigia convenuta nella polizza per ogni sinistro viene sempre detratta dal danno indennizzabile.
- 6 In presenza di differenti franchigie, viene dedotta la più elevata. In caso di danni della natura, la franchigia viene dedotta per evento, una volta per le cose mobili e una volta per gli stabili.
- 7 Ad eccezione dell'assicurazione danni della natura, le eventuali limitazioni delle prestazioni vengono applicate alla fine del conteggio.
- 8 Se le cose per le quali è stata versata un'indennità vengono in seguito recuperate, l'avente diritto può rimborsarci l'indennità deduzione fatta di un deprezzamento per eventuali spese di riparazione o per un minor valore. Le cose possono anche essere messe a nostra disposizione; noi non siamo tuttavia obbligati a riprenderle.

2.3 Cose salvate o danneggiate

Non siamo tenuti a ritirare cose salvate o danneggiate.

2.4 Spese per limitare il danno

Indennizziamo le spese per la limitazione del danno nei limiti della somma d'assicurazione. Se queste spese e l'indennità superano insieme la somma d'assicurazione, esse vengono riscaldate soltanto se si tratta di spese fatte per ordine nostro.

2.5 Danni a cose assicurate trasportate e responsabilità di un terzo

Se, in caso di danni alle cose assicurate trasportate, può essere tenuto responsabile un terzo, la Mobiliare deduce dall'indennità i relativi ricavi.

T3 Valore di risarcimento

È considerato valore di risarcimento per:

3.1 merci e prodotti naturali

Il prezzo di mercato.

3.2 arredamenti, oggetti d'uso corrente e costruzioni mobili

- 1 Il valore a nuovo oppure, se convenuto, il valore attuale.
- 2 Per le cose in leasing o in affitto, al massimo il prezzo di rimpiazzo da parte della società di leasing o del noleggiante.
- 3 Per le costruzioni mobili che non vengono più ricostruite nel medesimo luogo, rimborsiamo il valore che ha il materiale smontato al luogo di assicurazione al momento del sinistro, dedotte le spese risparmiate di smontaggio o di demolizione.

Quando è possibile una riparazione, indennizziamo le spese di riparazione, ma al massimo il valore a nuovo o il prezzo di mercato.

- 4 Il valore attuale durante i trasporti.

Il valore a nuovo durante i trasporti per i danni causati da incendio, danni della natura, acqua, furto con scasso e rapina nonché furto semplice.

3.3 cose mobili non più in uso

Il valore attuale.

3.4 automezzi aziendali, rimorchi e macchine da lavoro semoventi, tutti senza obbligo di immatricolazione

Il valore a nuovo.

Se è possibile una riparazione, indennizziamo le spese di riparazione, al massimo tuttavia il valore a nuovo.

3.5 costruzioni facilmente trasportabili

Il valore attuale.

Se è possibile una riparazione, indennizziamo le spese di riparazione, al massimo tuttavia il valore attuale.

3.6 veicoli a motore, rimorchi e natanti per uso proprio con obbligo di immatricolazione

Il valore attuale.

Se è possibile una riparazione, indennizziamo le spese di riparazione, al massimo tuttavia il valore attuale.

3.7 stabili e proprietà per piani

- 1 Il valore a nuovo oppure, se convenuto, il valore attuale. Quando è possibile una riparazione, indennizziamo le spese di riparazione, ma al massimo il valore a nuovo o il prezzo di mercato.

- 2 Se lo stabile o la proprietà per piani non vengono ricostruiti entro 24 mesi nel medesimo comune, nelle stesse proporzioni e per lo stesso scopo, il valore di risarcimento non può superare il valore commerciale.

Ciò vale anche se la ricostruzione non viene effettuata dall'assicurato, dal suo successore legale o da una persona che possedeva, al momento del sinistro, un titolo legale per l'acquisto dello stabile.

- 3 Per gli oggetti da demolire il valore di demolizione.

3.8 installazioni edili e sistemazioni assicurazione delle sistemazioni esterne

- 1 Installazioni edili all'esterno incl. Infrastrutture, il valore a nuovo.

Se è possibile una riparazione, indennizziamo le spese di riparazione, al massimo tuttavia il valore a nuovo.

- 2 Le spese effettive per la sistemazione del terreno, il ripristino degli impianti di giardino e la nuova piantagione.

- 3 Ferrovie di montagna e funicolari, sciovie, pontili per barche e altri, ponti, linee elettriche aeree e tralicci, rovine, muri di riva e di porto, serre, vetrate e piante di letti caldi come pure i tunnel di plastica accessibili, impianti per la protezione dalla grandine e le reti, materiale di copertura, il valore a nuovo.

Se è possibile una riparazione, indennizziamo le spese di riparazione, al massimo tuttavia il valore attuale.

3.9 influenze interne ed esterne per macchine e apparecchi tecnici (danni tecnici)

Entro i primi 5 anni dalla prima messa in circolazione il valore a nuovo. In genere si rinuncia ad una detrazione per l'ammortamento. Dopo la decorrenza di 5 anni di esercizio l'indennizzo avviene:

- 1 in caso di danno parziale al valore attuale più il 20% del danno lordo assicurato. Al massimo indennizziamo il danno lordo. Si considera danno lordo i costi del danno prima dell'ammortamento e del plusvalore dovuto al ripristino;
- 2 in caso di danno totale, al valore attuale più il 20% del valore nuovo. Al massimo indennizziamo il valore nuovo. Si considera danno totale il caso in cui l'importo inerente alle spese di ripristino è superiore al valore attuale o se l'oggetto assicurato non può più essere riparato.

Per le cose che al verificarsi del danno non erano più in uso oppure se la cosa in questione non viene sostituita, indennizziamo il valore attuale senza supplemento.

3.10 influenze interne ed esterne per impianti tecnici dello stabile e impianti domestici (danni tecnici)

Il valore attuale.

Se è possibile una riparazione, indennizziamo le spese di riparazione, al massimo tuttavia il valore attuale.

3.11 veicoli a motore di terzi

Il valore attuale.

Se è possibile una riparazione, indennizziamo le spese di riparazione, al massimo tuttavia il valore attuale.

3.12 valori pecuniari

- 1 Per il denaro contante, il valore nominale;
- 2 Per le cartevalori e i libretti di risparmio, le spese per la procedura d'ammortamento, nonché le eventuali perdite d'interesse e di dividendo;
In occasione di una procedura d'annullamento delle cartevalori, il proprietario è invitato, con diffida amministrativa, a farsi conoscere entro un termine stabilito, altrimenti le carte valori vengono dichiarate non valide.
Se la procedura non porta all'annullamento, vengono indennizzati le carte valori e i titoli non ammortizzati. Possiamo risarcire le carte valori in natura.
- 3 Per gli chèques di viaggio, quella parte del denaro che rimane a carico del titolare dopo il rimborso effettuato dall'istituto che ha emesso gli chèques;
- 4 Il prezzo di mercato per monete, medaglie, pietre preziose non incastonate, perle e metalli preziosi;
- 5 Per le carte di credito e di clienti, quella parte del danno di cui il titolare della carta assicurata risponde, secondo le Condizioni generali contrattuali, nei confronti dell'istituto che ha emesso la carta (istituto di emissione di carte di credito, banche, posta, empori, ecc.);
- 6 Per i biglietti di viaggio, gli abbonamenti, i biglietti di aerei e i voucher, la parte del danno che rimane a carico del titolare dopo il rimborso effettuato dall'impresa di trasporto o di viaggio;
- 7 Per gli assegni e le carte di credito compilati e firmati regolarmente da persone autorizzate, il valore nominale, tuttavia al massimo l'importo del danno documentato.

3.13 cose che si trovano su cantieri di costruzione

Il valore a nuovo per le cose assicurate nonché il prezzo di mercato per i materiali da costruzione e di consumo.

Quando è possibile una riparazione, indennizziamo le spese di riparazione, ma al massimo il valore a nuovo o il prezzo di mercato.

T4 Definizione del valore di risarcimento

4.1 È considerato prezzo di mercato:

- 1 il prezzo valevole immediatamente prima del sinistro, che dev'essere pagato per il riacquisto di una merce distrutta o danneggiata, della stessa qualità, dello stesso genere e sul medesimo mercato.
- 2 per il calcolo dell'indennità si prendono in considerazione il valore dei resti esistenti e i danni preesistenti, al prezzo di mercato.

4.2 È considerato valore a nuovo:

- 1 l'importo che bisogna pagare per il riacquisto di oggetti nuovi o la rimessa a nuovo, nello stato immediatamente precedente al verificarsi del sinistro.
- 2 nell'assicurazione stabili, i costi di costruzione locali, da pagare per il ripristino o la ricostruzione al momento del sinistro.
Il valore dei resti e i danni preesistenti vengono detratti. Le restrizioni imposte dalle autorità per il ripristino non hanno alcun influsso.
- 3 per le cose che non vengono più utilizzate, viene risarcito unicamente il valore attuale; questa disposizione non si applica all'assicurazione stabili.

4.3 È considerato valore attuale:

- 1 il valore a nuovo fatta deduzione del deprezzamento in seguito a usura o ad altre ragioni.
- 2 per il calcolo dell'indennità, si prendono in considerazione il valore dei resti esistenti e i danni preesistenti al valore attuale.

4.4 Valore commerciale

È considerato valore commerciale l'importo che si sarebbe potuto ricavare vendendo lo stabile, senza terreno, al momento del sinistro. L'assicurazione paga al massimo il costo locale di costruzione.

4.5 Valore di demolizione

Per gli oggetti destinati alla demolizione, il valore di risarcimento corrisponde al valore di demolizione. Ciò corrisponde all'importo che può essere ricavato dalla vendita dell'oggetto di demolizione, senza il terreno.

T5 Costituzione in pegno

- 1 Rispondiamo fino all'ammontare dell'indennità nei confronti dei creditori pignorati le cui pretese non sono coperte dal patrimonio del debitore, purché il diritto di pegno sia stato annunciato a noi per iscritto.
- 2 Questa garanzia è accordata anche quando l'avente diritto ha perso totalmente o parzialmente il suo diritto all'indennità.
- 3 Questa disposizione non è applicabile se il creditore pignoratizio è lui stesso l'avente diritto o se egli ha provocato il danno intenzionalmente o per colpa grave.

T6 Riduzione delle prestazioni, limitazione delle prestazioni

6.1 Sottoassicurazione

- 1 Possiamo ridurre le nostre prestazioni se esiste una sottoassicurazione e risarcire il danno soltanto nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione e il valore di risarcimento effettivo.
- 2 Esiste sottoassicurazione quando la somma d'assicurazione è inferiore all'effettivo valore complessivo di tutte le cose assicurate dal rispettivo modulo, immediatamente prima del verificarsi del sinistro (nel luogo del rischio e fuori dello stesso).
- 3 L'indennità viene calcolata separatamente per ogni stabile.

4 Se nella polizza, un modulo menziona la dicitura «valore totale», viene calcolata un'eventuale sottoassicurazione, cioè il danno viene risarcito soltanto nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione e il valore totale effettivo (valore di risarcimento). Questa regola è valevole anche per i danni parziali.

5 Non viene calcolata alcuna sottoassicurazione per i danni il cui ammontare è inferiore al 10% della somma d'assicurazione del relativo modulo, al massimo CHF 100000. Se l'ammontare del danno rappresenta più del 10% della somma d'assicurazione oppure più di CHF 100000, la sottoassicurazione è calcolata sulla parte del danno che supera questo limite.

L'ammontare del danno non sottoposto a riduzione in virtù di questo calcolo viene dedotto, al momento del calcolo della sottoassicurazione, tanto dalla somma d'assicurazione quanto dal valore di risarcimento.

In caso di danni della natura a cose che rientrano nell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS), viene risarcito l'importo di sottoassicurazione non detratto nell'ambito delle spese e delle prestazioni supplementari indicate (non OS).

In caso di terremoti ed eruzioni vulcaniche, nessuna sottoassicurazione è calcolata sulla copertura di base. Per tutte le prestazioni che non riguardano la copertura di base, si applica l'eccezione della sottoassicurazione. In deroga alla cifra 5 l'indennità per la copertura terremoti è ridotta in rapporto all'intera sottoassicurazione.

6.2 Dichiarazione della cifra d'affari o del reddito locativo troppo bassa

Se la cifra d'affari e/o un reddito locativo annuo dichiarati nel contratto sono calcolati troppo bassi, il danno sarà risarcito soltanto nella proporzione esistente tra il valore effettivo e quello dichiarato per l'anno d'esercizio.

6.3 Violazione degli obblighi/misure di protezione

1 In caso di violazione colposa delle prescrizioni o degli obblighi contrattuali o di legge, possiamo ridurre l'indennità proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

2 Lo stesso vale quando non sono state prese in modo colposo le misure che le circostanze imponevano per proteggere le cose assicurate.

3 Non si incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione o l'omissione non sia imputabile a colpa.

6.4 Danno cagionato intenzionalmente

Non sono assicurate:

le prestazioni per i danni che voi o gli aventi diritto avete causato intenzionalmente.

6.5 Limitazioni di somme

Se in uno o in diversi contratti sono previste a più riprese delle somme d'assicurazione o delle limitazioni delle prestazioni, il diritto all'indennità esiste unicamente una sola volta per sinistro.

6.6 Danni della natura

In caso di disastri naturali le compagnie di assicurazione possono limitare le proprie prestazioni come segue:

1 se le indennità da versare a un solo stipulante a causa di un danno della natura superano CHF 25 milioni, esse saranno ridotte a questo importo;

2 se le indennità da versare a tutti gli stipulanti a causa di un danno della natura superano CHF 1 miliardo, le indennità dovute ai diversi aventi diritto sono ridotte in modo tale che esse non superino assieme questo importo;

3 le indennità versate per danni alle cose mobili e agli stabili non vengono addizionate. I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla stessa causa atmosferica o tettonica.

6.7 Danni in seguito a terremoti ed eruzioni vulcaniche

1 La copertura è limitata al massimo a CHF 1 miliardo per evento. Per anno civile la prestazione ammonta al massimo per tutti gli eventi a CHF 2 miliardi. Gli eventi sono sempre assegnati all'anno civile in cui hanno avuto inizio.

2 La limitazione al massimo di CHF 1 miliardo per evento si applica non appena la somma di tutti gli indennizzi della Mobiliare sborsati in seguito ad un evento assicurato con contratti di assicurazione cose, spese assicurate, e mancato guadagno/spese supplementari supera CHF 1 miliardo. In tal caso gli indennizzi per i singoli stipulanti vengono ridotti proporzionalmente, in modo che nel loro insieme non superino CHF 1 miliardo. La stessa riduzione si applica alla prestazione limitata a CHF 2 miliardi per anno civile. Le riduzioni vengono applicate a tutti gli stipulanti nell'ambito di un evento in base al rigoroso principio del pari trattamento.

3 La copertura di base è esclusa da questa limitazione delle prestazioni.

T7 Esigibilità dell'indennità

1 L'indennità è esigibile 4 settimane dopo che abbiamo ricevuto i documenti necessari per la determinazione dell'ammontare del danno e della nostra responsabilità.

2 Il nostro obbligo di effettuare il pagamento è differito fino a quando, per colpa dello stipulante o dell'avente diritto, l'indennità non può essere fissata o pagata.

3 In particolare l'esigibilità non è data:
– fintanto che esistono dubbi sulla facoltà di riscuotere il pagamento da parte dell'avente diritto;
– se, in seguito al sinistro, viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale, e la procedura contro di voi o l'avente diritto non è conclusa.

4 Gli aventi diritto possono esigere il versamento di acconti sino a concorrenza dell'importo non contestato, se contestiamo il nostro obbligo di prestazione. La stessa regola si applica se non è chiaro come la prestazione assicurativa debba essere ripartita tra più aventi diritto.

T8 Prescrizione delle pretese

1 Le pretese derivanti dal presente contratto si prescrivono dopo 5 anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.

2 Le pretese d'indennità respinte che non vengono fatte valere in via giudiziaria nei 5 anni dopo la ricezione del rifiuto si estinguono.

3 Se viene convenuta una durata di garanzia o un termine di ricostituzione superiore ai 12 mesi, la prescrizione ovvero la perenzione subentra 5 anni dopo la scadenza della garanzia o del termine di ricostituzione.

U Definizione dei rischi

U1 Incendio

Sono considerati danni da incendio quelli causati da:

- 1 incendio, fumo, fulmine, esplosione, implosione, meteoriti;
- 2 caduta o atterraggio di fortuna di aerei o di veicoli spaziali e da parti che si staccano;
- 3 le abbruciacchiature che non sono la conseguenza di un incendio;
- 4 danni alle cose assicurate che sono esposte a un fuoco utilitario o al calore, compreso il contenuto di affumicato.

Non sono danni da incendio:

i danni in seguito a terremoti ed eruzioni vulcaniche, terrorismo e disordini interni.

U2 Danni della natura

Sono danni della natura quelli causati da:

- 1 piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate);
- 2 grandine, valanghe, pressione della neve;
- 3 frane, caduta di sassi, scoscendimenti.

In Svizzera l'assicurazione contro i danni della natura è disciplinata nella legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e la relativa ordinanza (OS).

U3 Terremoti ed eruzioni vulcaniche

3.1 Terremoto

Sono considerati terremoti le scosse del suolo terrestre provocate da attività tettoniche della crosta terrestre. In caso di dubbio fa stato la decisione del Servizio sismico svizzero. Le scosse causate dalla costruzione di gallerie e dalla perforazione del terreno non sono considerate terremoti.

3.2 Eruzioni vulcaniche

Sono considerate eruzioni vulcaniche i fenomeni legati alla risalita e/o all'eruzione del magma (roccia fusa) come il fiume di lava, la pioggia di ceneri o le nubi gassose.

U4 Acque

Sono danni delle acque quelli causati da:

4.1 Condotte d'acqua, impianti, apparecchi

Fuoriuscita di:

- 1 acqua e gas da condotte e da impianti e apparecchi che vi sono collegati, che servono soltanto allo stabile assicurato o a un'impresa assicurata. È assicurata anche la risultante perdita d'acqua o di gas;
- 2 liquidi dall'impianto di riscaldamento e da serbatoi, come pure da scambiatori di calore e pompe di calore in circuito chiuso che servono soltanto allo stabile assicurato o ad un'impresa che vi trova.

4.2 Danni causati dal gelo alle condutture d'acqua

Sono assicurate le spese per il disgelo e la riparazione di:

- 1 condutture d'acqua e apparecchi che vi sono collegati che si trovano all'interno dello stabile;
- 2 condutture che si trovano all'esterno dello stabile, nel terreno, se le stesse servono soltanto allo stabile assicurato o a un'impresa che vi si trova.

4.3 Acqua piovana e acqua di fusione della neve e del ghiaccio

Danni causati all'interno dello stabile, se l'acqua si è infiltrata attraverso il tetto, dalle grondaie, dai tubi esterni di scarico, oppure da finestre, porte e lucernari chiusi.

4.4 Rigurgito delle acque provenienti dalla canalizzazione

Danni all'interno dello stabile causati dal rigurgito delle acque di scarico della canalizzazione.

4.5 Acqua del sottosuolo e acque da pendio sotterranee

Danni all'interno dello stabile causati da acque provenienti dal sottosuolo e da acque da pendio sotterranee.

4.6 Materassi ad acqua, acquari, fontane ornamentali, umidificatori d'aria

Danni causati dalla fuoriuscita dell'acqua da materassi ad acqua, acquari, fontane ornamentali e umidificatori d'aria.

4.7 Spese di scopertura

Sono assicurate le spese convenute nella polizza per la scopertura di condotte d'acqua o di gas non più a tenuta stagna e la rimontatura o la ricopertura delle condotte d'acqua o di gas riparate nel tratto della perdita, anche all'esterno dello stabile, nella misura in cui queste condutture servono lo stabile assicurato o un'impresa che vi si trova oppure le cose installate all'esterno dello stabile e il cui proprietario o la cui azienda assicurata è responsabile della manutenzione.

Sono anche assicurate le spese in relazione alla scopertura per:

- 1 l'impiego di apparecchi per localizzare le perdite e le spese di ricerca effettuate su condotte d'acqua e di gas, purché questi apparecchi siano necessari per localizzare le perdite, nonché le spese per le prove di pressione necessarie;
- 2 la riparazione del punto della condotta che non è più a tenuta stagna, nonché per la perdita d'acqua o di gas dovuta alla perdita;
- 3 l'impiego di apparecchiature per localizzare le perdite e le spese di ricerca in caso di danno provocato dall'acqua all'interno dello stabile, la cui causa non è riconducibile ad una tubatura difettosa, a condizione che i relativi lavori siano stati eseguiti dietro accordo o su raccomandazione della Mobiliare.

Quando le condutture d'acqua o di gas servono parecchi stabili o imprese, le spese sono rimborsate proporzionalmente.

Non sono danni delle acque:

quelli provocati da incendio, danni della natura, terremoti ed eruzioni vulcaniche.

U5 Furto con scasso e rapina

Sono danni da furto quelli che possono essere provati da tracce, testimoni o in altro modo probante a seconda delle circostanze, cioè:

5.1 Furto con scasso

- 1 Danni causati da furto con scasso perpetrato da persone che si introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o scassinano un contenitore che vi si trova. Sono parificati allo stabile i container adibiti a ufficio e ad abitazione, purché questi vengano utilizzati come locali di lavoro, per attrezzi e per abitazione.
- 2 I danni causati da furto commesso impiegando le chiavi regolari o codici, carte magnetiche e simili, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.
- 3 Il furto con evasione, vale a dire furto commesso da persone rinchiusi che escono con scasso da uno stabile o da uno dei suoi locali con azione violenta, è assimilato al furto con scasso.

5.2 Rapina

Sono considerati assicurati i danni causati da furto commesso sotto minaccia o usando violenza contro di voi, i vostri dipendenti oppure contro le persone conviventi in comunione domestica con voi, nonché furto perpetrato in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.

Non sono danni causati da furto con scasso e rapina:

quelli provocati da incendio, danni della natura, terremoti ed eruzioni vulcaniche.

U6 Furto semplice

Danni causati da furto che non sono riconducibili a un furto con scasso o a una rapina.

Non sono danni causati da furto semplice:

quelli provocati da incendio, danni della natura, terremoti ed eruzioni vulcaniche.

U7 Influenze interne ed esterne (danni tecnici)

Danni causati da danneggiamenti e distruzioni in seguito a cause interne ed esterne che sopraggiungono in modo improvviso e imprevisto. Ne fanno parte i danni in seguito a:

- 1 manipolazioni errate, incapacità, negligenza, azioni dannose intenzionali di persone appartenenti o estranee all'esercizio;
- 2 collisioni, urti, capovolgimenti, cadute, affondamento;
- 3 difetti di costruzione, materiale o fabbricazione;
- 4 corto circuito, sovracorrente o sovratensione;
- 5 sovraccarico, fuori giri;
- 6 depressione;
- 7 mancanza d'acqua, colpi d'ariete;
- 8 lubrificazione inadeguata o insufficiente;
- 9 corpi estranei;
- 10 disfunzione di impianti di misura, regolazione o sicurezza;

- 11 ribaltamento, caduta, urto;
- 12 sovratensione;
- 13 influenze dell'umidità e della temperatura;
- 14 scosse;
- 15 vento.

Non sono danni causati da influenze interne ed esterne:

quelli provocati da incendio, danni della natura, acque, furto con scasso, rapina e furto semplice.

U8 Terrorismo

- 1 Quale atto di terrorismo va annoverata ogni azione di violenza o minaccia di violenza per conseguire scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. La violenza o la minaccia di violenza è il mezzo più idoneo per suscitare paura o terrore nella popolazione o parte di essa oppure di esercitare un'influenza su un governo o sulle installazioni statali.
- 2 Non sono considerati atti di terrorismo i disordini interni. Sono considerati tali le violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i saccheggi in relazione a disordini interni.